



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1275 SEDUTA DEL 16/12/2021

OGGETTO: Legge 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione e riparto risorse 2019 e 2020.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 13 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

- Allegato 1).**
- Allegato 2).**
- Allegato 3).**
- Allegato 3a).**
- allegato 4).**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Legge 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione e riparto risorse 2019 e 2020.”** e la conseguente proposta di 'Assessore Luca Coletto

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, e in particolare, l'articolo 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'articolo 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* ed in particolare, l'articolo 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'articolo 3, che definisce i principi generali, e l'articolo 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Vista la DGR n. 876 del 26/07/2011, con la quale la Regione Umbria recepisce i principi ed i contenuti nella Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 agosto 2019 per quanto concerne la disciplina delle modalità attuative del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, ai sensi dell'art.24, comma 8, del d.lgs. 147/2017;

Vista la DGR n. 21/2005 relativa all'integrazione socio-sanitaria;

Vista la DGR n. 230 del 24/02/2009, recante in oggetto: *“Atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 9/2008 - Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza.”*;

Vista la DD n.11332 del 31/12/2014 con la quale è stata attivata sul territorio regionale la sperimentazione dei moduli S.Va.M.Di. e CHARTA Data Warehouse ai fini della valutazione delle persone con disabilità;

Vista la legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii. *“Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali”* e, in particolare, gli artt. 317 e seguenti, relativi al Fondo regionale per la non autosufficienza;

Visto l'art. 352 del citato Testo Unico relativo all'*“Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.165 del 07/03/2017 *“Nuovo Piano Sociale Regionale”*;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 25 giugno 2020, recante in oggetto: *“Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021”*;

Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale del 27 novembre 2020, n. 97, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'art. 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Considerato che, con legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*, sono state disciplinate misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave ed è stato istituito il *Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*, la cui dotazione finanziaria è stata ripartita tra le Regioni con successivi decreti e, nello specifico:

- con Decreto del 23/11/2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state assegnate e ripartite le risorse per l'anno 2016, che, per la Regione Umbria, ammontano ad € 1.350.000,00;
- con Decreto del 21/06/2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l'anno 2017, che, per la Regione Umbria, ammontano ad € 574.500,00;

- con Decreto del 15/11/2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l'anno 2018, che, per la Regione Umbria, ammontano ad € 766.500,00;

Considerato che il citato decreto del 23/11/2016, ha, altresì, individuato i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Vista la DGR n. 891 del 28/07/2017, recante in oggetto: *“Legge 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare istitutiva del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e successivo decreto attuativo del 23/11/2016 e decreto 21/06/2017. Approvazione degli indirizzi di programmazione per le annualità 2016 e 2017.”*;

Vista la DGR n. 1292 del 12/11/2018, recante in oggetto *“Legge 112/2016 relativa alle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione del Programma operativo e determinazioni.”*;

Vista la DGR n. 144 del 11/02/2019 recante in oggetto: *“Legge 112/2016 relativa alle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione del Programma operativo: ulteriori determinazioni”*;

Vista la DGR n. 1198 del 04/12/2019 *“Legge 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione e riparto risorse 2018”*;

Ritenuto opportuno, confermare per la programmazione 2019 e 2020 gli interventi indicati nella programmazione 2016, 2017 e 2018, successivamente assentiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Ritenuto opportuno, sentiti i Comuni capofila di Zona sociale, convocati con nota Prot. n. 0009797 del 19 gennaio 2021, in sede di incontro partecipativo del 26 gennaio 2021, modificare le percentuali di spesa riferite agli interventi da realizzare;

Sentito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in data 29 aprile 2021;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute del 21 novembre 2019, recante in oggetto: *“Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2019”*; con il quale viene, in particolare:

- a) chiesto alle Regioni di trasmettere gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi previsti per il 2019, secondo le modalità stabilite dal medesimo Decreto, contenenti:
 - a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
 - b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
 - c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
 - d) la programmazione delle risorse finanziarie;
 - e) le modalità di monitoraggio degli interventi;
- b) definita la ripartizione e attribuzione delle risorse del Fondo per l'anno 2019 alle Regioni, di cui € 807.840,00 assegnati alla Regione Umbria, stabilendo gli interventi e i servizi che possono essere finanziati dal medesimo Fondo;
- c) stabilito che, a decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni relativamente alla rendicontazione delle annualità 2017 e 2018 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 che ha assegnato al “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, una disponibilità per l'anno 2020, pari ad € 58.100.000,00;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che,

all'art. 104, comma 2, prevede che al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 comma 1, della Legge 112 del 2016, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Salute del 21 dicembre 2020 con il quale viene, in particolare:

- a) chiesto alle Regioni di trasmettere gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi previsti per il 2020, secondo le modalità stabilite dal medesimo Decreto, contenenti:
 - il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
 - le modalità di individuazione dei beneficiari;
 - la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
 - la programmazione delle risorse finanziarie;
 - le modalità di monitoraggio degli interventi;
- b) definita la ripartizione e attribuzione delle risorse del Fondo per l'anno 2020 alle Regioni, con assegnazione alla Regione Umbria di complessivi € 1.124.640,00 di cui € 216.000,00 specificamente destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2;
- c) stabilito che, ai sensi dell'art. 89, comma 2, del decreto legge n. 34/2020, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1 dello stesso, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi;
- d) stabilito che sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettera a,b,c, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, 15 milioni di euro dei 20 milioni di cui al decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020 n. 77, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione, a favore di tali persone, delle progettualità previste dal Fondo di cui al comma 1, ovvero analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% dei richiedenti il beneficio con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'articolo 2 del decreto 23 novembre 2016, in vista della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 112 del 2016, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto 23 novembre 2016;
- e) stabilito, altresì, che qualora gli obiettivi di servizio vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale, delle risorse di cui al comma 2, le somme eccedenti sono allocate, secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo di cui al comma 1;

Considerato che ai sensi dell'articolo 3 del DM 21 novembre 2019 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità previste dal decreto stesso;

Vista la nota del 30/09/2021 (posta certificata registro ufficiale uscita prot. n. 0169867-2021) con la quale è stata trasmessa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6, della

legge n. 112/2016, una relazione sullo stato di attuazione e sull'utilizzo delle risorse relative alle annualità 2016-2017-2018;

Ritenuto, comunque, opportuno che, a metà periodo di attuazione delle risorse della programmazione riferita all'annualità 2019 e 2020 venga effettuata una verifica sull'avanzamento della stessa, attraverso apposita scheda di monitoraggio e sull'utilizzo delle risorse in conformità alle linee operative regionali e che, qualora si riscontrino un non avanzamento non motivato delle procedure relative all'avviso e, conseguentemente, il mancato utilizzo delle risorse assegnate o il loro utilizzo in modo difforme dagli indirizzi, le risorse verranno recuperate e riassegnate alle Zone sociali che hanno rispettato i termini e le modalità attuative;

Ritenuto, pertanto, opportuno, procedere alla ripartizione delle risorse assegnate all'Umbria annualità 2019 e 2020, Allegato 4) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di prendere atto che con decreto del 21/11/2019 e decreto del 21/12/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di attuazione della legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", sono state ripartite le risorse, rispettivamente, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sono stati attribuiti alla Regione Umbria :
 - a) € 807.840,00 per l'anno 2019;
 - € 1.124.640,00 per l'anno 2020, di cui € 216.000,00 destinati al conseguimento di specifici obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2 del citato decreto del 21/12/2020, dando atto che qualora a livello regionale detti obiettivi vengano raggiunti senza l'utilizzo totale o parziale di dette risorse, le stesse sono allocate secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare ;
- 2) di prendere atto, altresì, che in ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 89 del decreto legge n.34 del 2020 , in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, esse possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate;
- 3) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, gli indirizzi di programmazione

- annualità 2019, allegato 1) e gli indirizzi di programmazione annualità 2020, allegato 2);
- 4) al fine di garantire, su tutto il territorio regionale, parità di accesso, di trattamento e uniformità di attuazione della normativa in oggetto, anche sotto l'aspetto temporale, di adottare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, il **"Programma operativo regionale Dopo di noi (L. 112/2016)"**, relativo agli indirizzi di programmazione 2019-2020, allegato 3) e lo schema di Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare comprensivo dello schema di richiesta di accesso ai servizi/interventi a valere sull'avviso suddetto (allegato 3a);
 - 5) di stabilire che l'avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, previsto dal programma operativo di cui al precedente punto, verrà emanato dai Comuni capofila di Zona sociale / Unione dei Comuni del Trasimeno dovrà essere completato, emanato e pubblicato dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno entro il termine ultimo che verrà indicato con successivo atto dirigenziale ;
 - 6) di precisare che le risorse destinate agli avvisi di cui al punto precedente sono pari a:
 - € 807.840,00 per l'anno 2019;
 - € 1.124.640,00 per l'anno 2020, di cui € 216.000,00 destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio o in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare e sono ripartite tra i Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, come da allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i seguenti criteri:socio-demografici:
 - 40% popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;
 - 35% numero delle famiglie sulla base dei dati ISTAT;
 - 25% Incidenza tasso disabilità/Invalidità civile su popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;
 - 7) di stabilire, che a metà del periodo di attuazione del programma operativo, sarà effettuata una verifica sull'avanzamento dell'attuazione stessa, attraverso apposita scheda di monitoraggio, predisposta anche sulla base delle indicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per rilevare l'avanzamento della spesa e l'utilizzo delle risorse in conformità al presente programma operativo;
 - 8) di dare atto che per le risorse del Fondo sociale regionale di cui ai punti precedenti verrà richiesta l'iscrizione al bilancio regionale anno 2022, al seguente capitolo: 02869;
 - 9) di ricordare che le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati sulla base di risorse di cui al presente atto, devono essere registrati, dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, nel SISo;
 - 10) di rinviare ad atto del Dirigente del Servizio *"Programmazione e Sviluppo della rete dei Servizi Sociali e integrazione socio-sanitaria"* della Direzione *"Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane"* l'emanazione dell'avviso regionale volto alla formazione di un elenco di soggetti attuatori dei servizi/interventi/azioni previsti nei progetti finanziati con le risorse di cui alla L.112/2016 nel rispetto dei principi e criteri riportati nel programma operativo/attuativo di cui al citato Allegato 3) al presente atto;
 - 11) di dare mandato al Dirigente del *"Servizio programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore"* della Direzione *"Salute e Welfare"* di adottare le determinazioni necessarie all'attuazione di quanto definito con il presente atto;
 - 12) di dare atto che il presente provvedimento e' soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 (criteri e modalità) del D.Lgs. 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione e riparto risorse 2019 e 2020.

Con la legge 22 giugno 2016, n. 112: “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”, sono state disciplinate misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire a meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori;

Con la suddetta legge è stato, inoltre, istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione finanziaria è stata ripartita tra le Regioni con successivi decreti e, nello specifico:

- ✓ con Decreto del 23/11/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante sono state assegnate e ripartite le risorse per l’anno 2016, che per la Regione Umbria ammontano ad € 1.350.000,00;
- ✓ con Decreto del 21/06/2017 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l’anno 2017, che per la Regione Umbria ammontano ad € 574.500,00;
- ✓ con Decreto del 15/11/2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l’anno 2018, che, per la Regione Umbria, ammontano ad € 766.500,00;
- ✓ con Decreto del 21/11/2019 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite le risorse per l’anno 2019, che per la Regione Umbria ammontano ad € 807.840,00;
- ✓ con Decreto del 21/11/2020 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite le risorse per l’anno 2019, che per la Regione Umbria ammontano ad € € 1.124.640,00, di cui € 216.000,00 specificamente destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all’art.1 comma 2;

Con il citato Decreto del 23/11/2016 sono stati definiti anche i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

In attuazione del comma 2, art. 6 del citato decreto del 23/11/2016, con DGR n. 225 del 06/03/2017, con DGR n. 891 del 28/07/2017 e con DGR n. 1198/2019, sono stati approvati gli indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per le annualità 2016, 2017 e 2018, rispetto ai quali è stato acquisito riscontro positivo da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con DGR n. 1292 del 12/11/2018 recante in oggetto: “*Legge 112/2016 relativa alle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione del Programma operativo e determinazioni.*” è stato approvato il relativo Programma operativo e con DGR n. 1198/2019 è stata data conferma della programmazione avviata con la

deliberazione sopra citata per la programmazione relativa alla annualità 2018 di cui al DM del 15 novembre 2018.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute del 21 novembre 2019, recante in oggetto: "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2019"; sono state assegnate alla Regione Umbria risorse finanziarie pari ad € 807.840,00. All'art. 2 del medesimo decreto viene chiesto alle Regioni di trasmettere gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi previsti per l'annualità 2019, secondo le modalità stabilite dal medesimo Decreto, contenenti:

- a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
- c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
- d) la programmazione delle risorse finanziarie;
- e) le modalità di monitoraggio degli interventi;

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute del 21 dicembre 2020, sono state assegnate alla Regione Umbria risorse finanziarie pari ad € 1.124.640,00, con il quale viene, in particolare chiesto alle Regioni di trasmettere gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi previsti per il 2020, secondo le modalità stabilite dal medesimo Decreto, contenenti:

- f) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- g) le modalità di individuazione dei beneficiari;
- h) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
- i) la programmazione delle risorse finanziarie;
- j) le modalità di monitoraggio degli interventi;

Con il sopra citato Decreto del 21 dicembre 2020 viene altresì:

- ✓ definita la ripartizione e attribuzione delle risorse del Fondo per l'anno 2020 alle Regioni, con assegnazione alla Regione Umbria di complessivi € 1.124.640,00 di cui € 216.000,00 specificamente destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2 del citato decreto del 21/12/2020, dando atto che qualora a livello regionale detti obiettivi vengano raggiunti senza l'utilizzo totale o parziale di dette risorse, le stesse sono allocate secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare;
- ✓ stabilito che in ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 89 del decreto legge n.34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, esse possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate;

Ritenuto, comunque, opportuno che:

- ✓ a metà periodo di attuazione delle risorse della programmazione riferita all'annualità 2019 e 2020 venga effettuata una verifica sull'avanzamento della stessa, attraverso apposita scheda di monitoraggio e sull'utilizzo delle risorse in conformità alle linee operative regionali e che, qualora si riscontrino un non avanzamento non motivato delle procedure relative all'avviso e, conseguentemente, il mancato utilizzo delle risorse assegnate o il loro utilizzo in

modo difforme dagli indirizzi, le risorse verranno recuperate e riassegnate alle Zone sociali che hanno rispettato i termini e le modalità attuative;

- ✓ a decorrere dal 2021, le regioni rilevino le informazioni relativamente alla rendicontazione delle annualità 2017 e 2018 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto.

Tenuto conto del monitoraggio delle programmazioni 2016-2017-2018 e dell'andamento della spesa effettuato e, da ultimo, trasmesso con Nota Pec del 30 settembre 2021 (Prot. n. 0207033-2021) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Comuni capofila di Zona sociale e effettuata la partecipazione della programmazione delle annualità 2019-2020 nell'ambito dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, si è proceduto con:

- ✓ la stesura della programmazione riferita alla annualità 2019, di cui al DM 21 novembre 2019, allegato 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
- ✓ la stesura della programmazione riferita alla annualità 2020, di cui al DM 21 dicembre 2020, allegato 2) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
- ✓ l'elaborazione del nuovo Programma operativo/attuativo degli interventi/servizi/azioni, corredato dei relativi allegati, Allegato 3) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, redatto in coerenza e sviluppo degli indirizzi di programmazione per le annualità 2016, 2017 e 2018, approvati con DGR n. 1292/2018 e con DGR n. 1198/2019;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla ripartizione delle risorse relative all'annualità 2019 e 2020 assegnate all'Umbria con decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/11/2019 e del 21/12/2020 secondo i seguenti criteri socio-demografici di seguito declinati come da Allegato 4) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 40% popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;
- 35% numero delle famiglie sulla base dei dati ISTAT;
- 25% Incidenza tasso disabilità/Invalidità civile su popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;

In continuità con la programmazione riferita alle precedenti annualità, al fine di garantire, su tutto il territorio regionale, parità di accesso, di trattamento e uniformità di attuazione della normativa in oggetto, anche sotto l'aspetto temporale, gli allegati 1) "INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITA' 2019"; 2) "INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITA' 2020"; 3) PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (L.112/2016), relativo agli indirizzi di programmazione 2019-2020, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Sempre in continuità con la programmazione riferita alle precedenti annualità, lo schema di Avviso pubblico di selezione, di cui all'allegato 3a), per la realizzazione dei progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, previsto dal Programma operativo, dovrà essere completato, emanato e pubblicato dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno entro il termine ultimo che verrà indicato con successivo atto dirigenziale ;

Infine, sempre in continuità con la programmazione riferita alle precedenti annualità, tenuto conto l'Elenco di soggetti attuatori dei servizi/interventi/azioni previsti nei progetti finanziati con le risorse di cui alla L.112/2016 nel rispetto dei principi e criteri riportati nel precedente Programma operativo/attuativo è scaduto, si ritiene di procedere con la pubblicazione di un nuovo Avviso regionale volto alla formazione del nuovo Elenco di soggetti attuatori dei servizi/interventi/azioni previsti nei progetti finanziati con le risorse di cui alla L.112/2016 nel rispetto dei principi e criteri riportati nel programma operativo/attuativo di cui al citato Allegato 3) al presente atto.

Si precisa che:

- ✓ a metà periodo di attuazione delle risorse della programmazione riferita alle annualità 2019 e 2020, verrà effettuata una verifica sull'avanzamento della stessa, attraverso apposita scheda

di monitoraggio e sull'utilizzo delle risorse in conformità alle linee operative regionali e che, qualora si riscontri un mancato avanzamento, non motivato, delle procedure relative all'avviso e, conseguentemente, il mancato utilizzo delle risorse assegnate o il loro utilizzo in modo difforme dagli indirizzi, le risorse verranno recuperate e riassegnate alle Zone sociali che hanno rispettato i termini e le modalità attuative;

- ✓ ai fini del monitoraggio le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati sulla base di risorse di cui al presente atto, devono essere registrati, dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno nel SISo.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di prendere atto che con decreto del 21/11/2019 e decreto del 21/12/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di attuazione della legge 112/2016 "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*", sono state ripartite le risorse, rispettivamente, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sono stati attribuiti alla Regione Umbria :
 - a) € 807.840,00 per l'anno 2019;
€ 1.124.640,00 per l'anno 2020, di cui € 216.000,00 destinati al conseguimento di specifici obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2 del citato decreto del 21/12/2020, dando atto che qualora a livello regionale detti obiettivi vengano raggiunti senza l'utilizzo totale o parziale di dette risorse, le stesse sono allocate secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare ;
- 2) di prendere atto, altresì, che in ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 89 del decreto legge n.34 del 2020 , in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, esse possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate;
- 3) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, gli indirizzi di programmazione annualità 2019, allegato 1) e gli indirizzi di programmazione annualità 2020, allegato 2);
- 4) al fine di garantire, su tutto il territorio regionale, parità di accesso, di trattamento e uniformità di attuazione della normativa in oggetto, anche sotto l'aspetto temporale, di adottare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, il "**Programma operativo regionale Dopo di noi (L. 112/2016)**", relativo agli indirizzi di programmazione 2019-2020, allegato 3) e lo schema di Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare comprensivo dello schema di richiesta di accesso ai servizi/interventi a valere sull'avviso suddetto (allegato 3a);
- 5) di stabilire che l'avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, previsto dal programma operativo di cui al precedente punto, verrà emanato dai Comuni capofila di Zona sociale / Unione dei Comuni del Trasimeno dovrà essere completato, emanato e pubblicato dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno entro il termine ultimo

che verrà indicato con successivo atto dirigenziale ;

- 6) di precisare che le risorse destinate agli avvisi di cui al punto precedente sono pari a:
 - € 807.840,00 per l'anno 2019;
 - € 1.124.640,00 per l'anno 2020, di cui € 216.000,00 destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio o in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare e sono ripartite tra i Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, come da allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i seguenti criteri:socio-demografici:
 - 40% popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;
 - 35% numero delle famiglie sulla base dei dati ISTAT;
 - 25% Incidenza tasso disabilità/Invalidità civile su popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;
- 7) di stabilire, che a metà del periodo di attuazione del programma operativo, sarà effettuata una verifica sull'avanzamento dell'attuazione stessa, attraverso apposita scheda di monitoraggio, predisposta anche sulla base delle indicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per rilevare l'avanzamento della spesa e l'utilizzo delle risorse in conformità al presente programma operativo;
- 8) di dare atto che per le risorse del Fondo sociale regionale di cui ai punti precedenti verrà richiesta l'iscrizione al bilancio regionale anno 2022, al seguente capitolo: 02869;
- 9) di ricordare che le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati sulla base di risorse di cui al presente atto, devono essere registrati, dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, nel SISO;
- 10) di rinviare ad atto del Dirigente del Servizio *“Programmazione e Sviluppo della rete dei Servizi Sociali e integrazione socio-sanitaria”* della Direzione *“Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane”* l'emanazione dell'avviso regionale volto alla formazione di un elenco di soggetti attuatori dei servizi/interventi/azioni previsti nei progetti finanziati con le risorse di cui alla L.112/2016 nel rispetto dei principi e criteri riportati nel programma operativo/attuativo di cui al citato Allegato 3) al presente atto;
- 11) di dare mandato al Dirigente del *“Servizio programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore”* della Direzione *“Salute e Welfare”* di adottare le determinazioni necessarie all'attuazione di quanto definito con il presente atto;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento e' soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 (criteri e modalità) del D.Lgs. 33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 06/12/2021

Il responsabile del procedimento
Beatrice Bartolini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 06/12/2021

Il dirigente del Servizio
Programmazione della rete dei servizi
sociali, integrazione sociosanitaria.
Economia sociale e terzo settore

Dr. Alessandro Maria Vestrelli

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 07/12/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Massimo Braganti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 13/12/2021

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITA' 2019

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

1.1 Il quadro di contesto

- **Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**
 - Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" e ss.mm.;
 - Piano Sanitario Regionale 2009/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 aprile 2009, n. 298 e pubblicato sul Supplemento Straordinario al B.U.R. n. 25 del 3 giugno 2009;
 - Piano sociale regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale del 7 marzo 2017;
 - DGR n. 21/2005 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni sociosanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001." la Regione Umbria prende atto del DPCM ed organizza la rete dei servizi sociali e socio-sanitari. Non contempla, in quanto interventi sopravvenuti, gli interventi in materia di "Vita indipendente" e "Dopo di noi" di cui alla L. 112/2016.
 - Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 26 giugno 2020 "Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021." *al cui interno si conferma la previsione, per il triennio, l'assegnazione ai comuni capofila delle zone sociali di complessivi Euro 2.000.000,00 per interventi volti a favorire la domiciliarità e il mantenimento di due tipologie di azioni a favore delle persone non autosufficienti;*
 - Deliberazione n. 1420/2017 con la quale si adottano le Linee di indirizzo in materia di vita indipendente delle persone con disabilità;

- **Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DM decreto 23 novembre 2016, "le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze. Descrivere come è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.**

Al fine di garantire un'offerta diversificata e maggiormente aderente ai bisogni delle persone con disabilità, la presente programmazione, rivolta in particolare alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, si inserisce all'interno della più ampia programmazione sociale e socio sanitaria destinata alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. L'accesso alle misure destinate alle persone con disabilità, finanziate con il FNPS, con il FNA, con le risorse regionali e del POR FSE Umbria 2014-2020, avviene su

istanza di parte. Le misure per la vita indipendente e quelle afferenti alla presente programmazione prevedono che la persona presenti un suo primo progetto redatto singolarmente o in forma di cohousing. E' posto in capo all'équipe multidisciplinare sociale e, successivamente, all'Unità di Valutazione Multidisciplinare il compito di coadiuvare la persona con disabilità e la sua famiglia nella definizione del progetto personalizzato maggiormente aderente alla "situazione di vita" e di bisogno della persona beneficiaria, definendo il budget di progetto. Nello specifico, la presente programmazione si integra ed armonizza con la programmazione delle risorse che il FNPS e il FNA destinano all'area della disabilità, laddove, in particolare, sono garantite azioni, servizi e interventi socio assistenziali, volti a sostenere l'inclusione sociale, socio-educativa, socio-lavorativa e la vita indipendente delle persone con disabilità. In particolare, si evidenzia che, nel dare attuazione ai dettami della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, le politiche regionali per l'inclusione sociale delle medesime, hanno previsto azioni tese a promuovere l'autodeterminazione delle persone con disabilità, a partire dalla minore età fino all'età adulta, attraverso un modello organizzativo intersettoriale e una offerta di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità locale a partire dai quattro pilastri fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva.

La presente programmazione è stata partecipata con i comuni capofila di Zona sociale e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

1.2 L'integrazione socio-sanitaria

- **Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.**
 - **Descrivere specificatamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali.**
- *Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 26 giugno 2020 "Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021", al cui interno si conferma la previsione, per il triennio, di una assegnazione ai comuni capofila delle zone sociali di complessivi Euro 2.000.000,00 per interventi volti a favorire la domiciliarità e il mantenimento di due tipologie di azioni a favore delle persone non autosufficienti;*
 - *Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 23 febbraio 2009, recante in oggetto: "Atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 9/2008 - Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza";*
 - *Determinazione n. 11332 del 31/12/2014, con la quale si attiva sul territorio regionale la sperimentazione dei moduli S.Va.M.Di. e CHARTA Data Warehouse" ai fini della valutazione delle persone con disabilità;*
 - *DGR n. 21/2005 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni sociosanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001." La Regione Umbria prende atto del DPCM ed organizza la rete dei servizi sociali e socio-sanitari. Non contempla, in quanto interventi sopravvenuti, gli interventi in materia di "Vita indipendente" e "Dopo di noi" di cui alla L. 112/2016;*
 - *DGR n. 1420/2017, con la quale si adottano le Linee di indirizzo in materia di vita indipendente delle persone con disabilità.*

- 1.2.1 Ambiti territoriali: L'art. 23, comma 2, del D.Lgs.15 settembre 2017, n. 147, prevede che "Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli**

**interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.
Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.**

Come previsto nell'ultimo Piano sociale regionale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale del 7/03/2017, gli assi e gli strumenti su cui si basa l'integrazione socio-sanitaria sono:

- il Piano sociale di Zona e il Piano Attuativo Locale (sanitario), i quali, per la parte relativa ai servizi e agli interventi socio-sanitari, oltre ad avere uno stesso oggetto, seguono un iter di approvazione simile;
- la coincidenza territoriale tra Distretto sanitario e Zona sociale e tra Centro di salute e Ufficio della cittadinanza, il che facilita il processo di definizione e gestione degli atti di programmazione;
- i livelli di responsabilità della programmazione definiti con precisione, il che consente l'elaborazione trasparente e partecipata di piani e programmi;
- la strutturazione di livelli operativi integrati, dall'accesso alla presa in carico, il che consente di minimizzare il rischio dell'incertezza decisionale e di duplicazione degli interventi.

La Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 26 giugno 2020 "Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021." conferma, a livello organizzativo/erogatorio il sistema del **doppio accesso** – tra Centri di Salute e Uffici della Cittadinanza.

Per quanto riguarda la programmazione ed erogazione integrata degli interventi che si interfacciano con i Centri per l'impiego, si evidenzia che, sul territorio regionale, è da anni operativa una fruttuosa collaborazione dei Servizi di Accompagnamento al Lavoro (SAL) con i Centri per l'impiego dislocati sul territorio, al fine di agevolare l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità.

1.2.2 Valutazione multidimensionale: L'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che "Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione biopsico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Descrivere le procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

L'Art. 320 del TU n. 11/2015 prevede il Fondo regionale per la non autosufficienza e le modalità di accesso alle prestazioni. Definisce, altresì, i criteri e le modalità per l'accertamento e la valutazione della non autosufficienza che vengono effettuati dalle Unità Multidisciplinari di Valutazione.

Per l'accertamento della condizione di non autosufficienza è prevista l'Unità Multidisciplinare di Valutazione a valenza distrettuale costituita da:

- il Direttore di Distretto o suo delegato
- un Assistente Sociale del Distretto di riferimento
- un Assistente Sociale referente dell'équipe sociale di ambito territoriale (Zona sociale)
- un Operatore amministrativo con compiti di segreteria e con competenze dedicate anche per la realizzazione di una banca dati distrettuale relativa alle persone con disabilità.

Le Unità Multidisciplinari di Valutazione vengono integrate con ulteriori professionalità a seconda dell'area di intervento: per la valutazione della disabilità adulta un fisiatra e/o altro medico competente in riabilitazione, uno psicologo, un terapeuta della riabilitazione.

Per quanto attiene alle diverse dimensioni del funzionamento della persona:

Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), **la valutazione multidimensionale viene svolta dalle équipes multiprofessionali sopra descritte, le quali analizzano** le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita **e in particolare almeno le seguenti aree:**

- a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- b) mobilità;
- c) comunicazione e altre attività cognitive;
- d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

Le équipes multidisciplinari, deputate alla valutazione ed alla costruzione del progetto personalizzato, potranno utilmente coinvolgere, se ritenuto necessario, coloro che, a vario titolo, si prendono cura della persona con disabilità e che, pertanto, possono essere considerate risorse per essa.

Al fine di coordinare e monitorare tale percorso innovativo, a valere sulle risorse finanziarie del POR FSE Umbria 2014-2020, nell'ultimo triennio, sono stati realizzati, laboratori formativi relativamente all'area della disabilità nei quali sono state anche analizzate le schede di valutazione multidimensionale oggi utilizzate nell'area sociale e socio-sanitaria, così da evidenziarne criticità ed aree di miglioramento. Si conferma la necessità di mantenere operativo un gruppo tecnico regionale, composto da rappresentanti delle aree sociale e sanitaria della Regione e del territorio con compiti di monitoraggio ed analisi dell'andamento delle progettualità finanziate con il presente programma. Con riferimento agli argomenti trattati, ai lavori del gruppo suddetto, parteciperanno anche i rappresentanti delle Associazioni di 2° livello maggiormente rappresentative su scala regionale nell'area della disabilità. Verrà, inoltre, garantito il necessario raccordo con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in relazione ai compiti ad esso assegnati (art. 352, comma 4, lett. d), della L.R. n. 11/2015 e DPGR n. 97/2020).

Sarà cura del gruppo tecnico verificare l'attuale operatività delle unità di valutazione multidisciplinari presenti sul territorio regionale, le possibilità di evoluzione delle loro funzioni in linea con il dettato della Legge 112/2016, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU e dei suoi decreti attuativi, da ultimo il Decreto del 21.11.2019, considerato che la valutazione del profilo di funzionamento deve tenere conto dei seguenti **otto domini della qualità di vita:**

benessere fisico – materiale -emozionale, autodeterminazione, sviluppo personale, relazioni interpersonali, inclusione sociale, diritti ed empowerment, in conformità con l'art. 2 comma 1, del decreto 23.11.2016 (valutazione multidimensionale fatta nella "*prospettiva del miglioramento della qualità di vita*").

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 23 febbraio 2009, recante in oggetto: "*Atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 9/2008 - Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza*", sono stati definiti i criteri per la composizione *delle Unità di Valutazione Multidisciplinari* e con Determinazione n. 11332 del 31/12/2014 è stata attivata sul territorio regionale la sperimentazione dei moduli S.Va.M.Di. e CHARTA Data Warehouse" ai fini della valutazione delle persone con disabilità.

Il livello di integrazione fra i servizi, ai fini della valutazione multidimensionale e della predisposizione del progetto personalizzato, nonché del relativo budget di progetto, è rappresentato dalle Unità di Valutazione Multidisciplinari (UVM) sopra richiamate, composte da operatori sanitari e sociali afferenti alla USL e all'Ente Locale. Dall'analisi prodotta in sede di UVM emerge un Piano Individualizzato/Progetto personalizzato per ogni persona che individua aree prettamente clinico assistenziali, aree per il bisogno socio assistenziale, una valutazione bio-psico-sociale per la persona ed eventualmente per la sua famiglia, garantendo così la continuità assistenziale.

1.2.3 Progetto personalizzato: L'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità progetto personalizzato.

Nello specifico, "Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime" (comma 2).

"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione." (Comma 3). "Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso." (comma 4).

"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave." (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.

Agli interventi di cui al decreto del 21 novembre 2019, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multi professionali come sopra indicate.

La valutazione di cui al comma 1 del Decreto sopra menzionato è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilità grave. Il progetto è elaborato, eventualmente, con l'apporto del consulente alla pari e/o di enti del terzo settore, nonché di altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si associano per le finalità di cui al suddetto decreto.

Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi ed i servizi di cui all'art. 3 del decreto 23.11.2016 a valere sulle risorse del fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e dell'allocazione delle risorse medesime. Nel caso in cui la persona sia già stata valutata, e disponga di progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto 21.11.2019, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 del decreto suddetto. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo, altresì, il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione.

Laddove la persona con disabilità grave non sia in grado di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi nel rispetto della normativa in vigore. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.

Dovrà essere garantita integrazione, raccordo, coerenza dei *percorsi di vita, famiglia, lavoro, salute*, assicurando che i progetti personalizzati elaborati tengano conto, per disabilità correlate a patologie complesse cronico evolutive, delle modifiche e delle evoluzioni dei quadri di salute e dei bisogni terapeutico – assistenziali garantendo un processo di *progressivo adattamento e flessibilità secondo principi e logiche di continuità*;

1.2.4 Budget di Progetto: l'art 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Il **budget di progetto** deve contenere la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato. Nel caso la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto 21.11.2019, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art. 3. del decreto stesso.

Tenuto conto delle innovazioni prodotte dalla Legge 112/2016 e, in attuazione dei decreti del 23 novembre 2016 e del 21 novembre 2019, ponendo al centro del sistema di valutazione e di offerta i bisogni della persona, messi in primo piano rispetto ad un modello di programmazione basato esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, **a valere sulle risorse del Fondo si intendono finanziare:**

- **percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine** (si possono prevedere, in tal senso, anche percorsi temporanei al di fuori del contesto familiare) **ovvero per la deistituzionalizzazione.** Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto personalizzato sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate all'art.3, comma 4 del DM, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.
- **interventi di supporto alla domiciliarità** in soluzioni alloggiative di cui all'art.3, comma 4 del DM;
- **programmi di accrescimento della consapevolezza**, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art 3 comma 5 del DM, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6 del DM .

All'interno e con riferimento alle tipologie sopra descritte andranno incentivate le progettualità mirate anche alla valorizzazione della vita e degli impegni extradomiciliari e alla concreta espressione dei propri talenti e attitudini, con specifico riferimento ai percorsi di accesso e mantenimento al lavoro, nonché quelle orientate alla valorizzazione del tempo libero e del turismo sociale, quali parti essenziali dei processi di autodeterminazione e piena realizzazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Per ogni progetto personalizzato il budget economico, a valere sulle risorse di cui al decreto 21 novembre 2019 (pari ad Euro 807.840,00), potrà essere quantificato per un valore massimo di € 12.000,00 annui.

A valere sulle risorse del Fondo sono i servizi e gli interventi di natura sociale e, per la parte dell'integrazione socio-sanitaria, la sola quota sociale.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016 beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

"....L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in

grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia....” (Comma 2).

“.....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.” (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

Beneficiari degli interventi e servizi, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone in possesso dei seguenti requisiti:

1. persona con disabilità grave priva del sostegno familiare, intendendo:

a) per «persona con disabilità grave»: persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;

b) per «persona con disabilità grave priva del sostegno familiare»: persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;

2. con un'età compresa fra i 18 ed i 64 anni. Fermo restando che gli interventi di cui alla presente scheda sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età.

3. con un ISEE:

- inferiore o pari ad € 25.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 100% del contributo (che, come sopra riportato, ammonta a un importo massimo di € 12.000,00);
- superiore ad € 25.000,00 ed entro gli € 35.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 60% del contributo sopra indicato, percentuale che si innalza al 100% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale.

L'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi avviene con avviso pubblico emanato dal Comune capofila/Unione dei comuni del Trasimeno, predisposto dalla Regione Umbria ed allegato al Piano Operativo, così da garantire equità di accesso e omogeneità di attuazione sul territorio regionale.

Nella presentazione dell'istanza il richiedente può essere coadiuvato anche attraverso l'apporto del consulente alla pari e/o di Enti del terzo settore, nonché da altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si organizzano per le finalità previste dal Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le istanze che

risultano ammesse sono trasmesse dall'Ufficio di Piano all'Ufficio della cittadinanza territorialmente competente, il quale le sottopone a valutazione tecnica, sulla base della scheda S.Va.M.Di. (Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità), approvata con DD n. 11332 del 31/12/2014.

L'accesso ai progetti personalizzati è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale del 23.11.2016, necessitano con maggiore urgenza degli interventi.

Nel valutare l'urgenza si tiene conto dei seguenti aspetti:

- a. limitazioni dell'autonomia del soggetto;
- b. sostegni che la famiglia è in grado di fornire, in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e di garanzia di buone relazioni interpersonali;
- c. condizione abitativa ed ambientale (a titolo esemplificativo: spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche, interne ed esterne, all'alloggio, abitazione isolata, ecc), nonché, per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, delle caratteristiche di tali residenze di cui all'art. 3, comma 3 del decreto 23.11.2016 a maggior ragione quanto tale soluzione costituisca barriera all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento;
- d. condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Successivamente alla suddetta valutazione hanno priorità di accesso, secondo il seguente ordine:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del decreto 23.11.2016.

Potranno essere, altresì, promossi interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al decreto 23.11.2016, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità sopra indicati.

La priorità di accesso sarà altresì determinata tenendo conto anche dell'Isee del richiedente.

Dovrà, in ogni caso essere garantita, continuità ai progetti già in essere e finanziati a valere sulle risorse di cui alla Legge 112/2016.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che” A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:

a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;

b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;

d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare, di cui all'articolo 3, comma 7.”

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Le risorse previste per l'anno 2019 sono pari ad Euro 807.840,00 (rif. decreto 21 novembre 2019).

Si premette che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del 2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 4 del decreto 23.11.2016, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui al suddetto decreto.

Si sottolinea, inoltre, che tutti gli interventi a valere sulle suddette risorse, sono da intendersi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU.

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare

Descrizione degli interventi

Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine

(si possono prevedere, in tal senso, anche percorsi temporanei al di fuori del contesto familiare) **ovvero per la deistituzionalizzazione.** Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto personalizzato sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate all'art.3, comma 4 del decreto 23.11.2016, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.

Le soluzioni abitative non possono superare, in alcun caso, il limite massimo di 5 persone per modulo abitativo. Deroghe al principio suddetto possono essere concesse in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone da inserire, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura per un totale di non più di 10 persone complessive al suo interno.

A titolo esemplificativo, possono essere contemplate anche le seguenti fattispecie progettuali:

- ✓ possibilità di accrescimento delle proprie autonomie/potenzialità (afferenti alla sfera relazionale, interpersonale e domestica) attraverso la sperimentazione di cicli di weekend fuori casa o struttura residenziale,
- ✓ periodi (2/3 – 5/6 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) tesi a sperimentare e/o consolidare le proprie autonomie e la propria indipendenza dal nucleo di origine adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager.)
- ✓ periodi medio-lunghi (massimo 12 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager..)

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;**Descrizione degli interventi**

Soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto personalizzato, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'art. 5, comma 4, del decreto 23.11.2016, che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare:

- a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;
- b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
- c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;
- e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 e, comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

Sono ammesse spese per la ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

Descrizione degli interventi

Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5 del decreto 23.11.2016 ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6 del decreto 23.11.2016. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015.

A titolo esemplificativo, possono essere contemplate anche le seguenti fattispecie progettuali.

a) azioni innovative volte all'accrescimento delle competenze e delle autonomie anche attraverso azioni sinergiche da realizzare con gli stakeholder territoriali (Centri per l'impiego, scuole, cooperative sociali, associazioni, ecc.);

b) laboratori/centri innovativi che abbiano come obiettivo l'accrescimento delle autonomie e capacità (es. attraverso la diffusione dell'utilizzo del linguaggio 'easy to read');

c) percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza delle micro comunità/gruppi appartamento.

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Descrizione degli interventi

- Spese per l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living. (**10 %, escluso dal budget di progetto**):

Al fine di "costruire" intorno alle persone con disabilità un ambiente che non venga percepito più come ostacolo, bensì come ausilio nella realizzazione della propria quotidianità potranno essere utilizzate le tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living, che al solo fine esemplificativo e non esaustivo, si intendono le seguenti azioni:

- sistemi innovativi di automazione domestica, che facilitano, ad esempio, il controllo dei dispositivi presenti in casa;

- sistemi di gestione dal proprio telecomando o smartphone dei dispositivi presenti in casa;

<p>- Spese per la ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità (10 %, escluso dal budget di progetto).</p> <p>Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.</p>	
<p>e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.</p>	
<p>Descrizione degli interventi</p>	
<p>4. La PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</p>	
<p>Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.</p>	
<p>Interventi finanziabili</p>	<p>Importo</p>
<p>a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare</p>	<p>30% pari ad € 242.352,00</p>
<p>b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</p>	<p>45% pari ad € 363.528,00</p>
<p>c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)</p>	<p>15% pari ad € 121.176,00</p>
<p>d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.</p>	<p>10% pari ad € 80.784,00</p>

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	0%
Totale	€ 807.840,00 anno 2019
5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	
<p>Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.</p> <p>Attraverso il monitoraggio di cui all'allegato D del Decreto del 21 novembre 2019, nelle modalità e i termini da esso previsti, attraverso il Sistema Informativo Sociale e il Sistema Informativo del sistema dei servizi sociali, di cui al Decreto Ministeriale del 22 agosto 2019</p>	

Allegato 2

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

INDIRIZZI DIPROGRAMMAZIONE ANNUALITA' 2020

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

1.1 Il quadro di contesto

- **Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**
 - Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" e ss.mm.;
 - Piano Sanitario Regionale 2009/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 aprile 2009, n. 298 e pubblicato sul Supplemento Straordinario al B.U.R. n. 25 del 3 giugno 2009;
 - Piano sociale regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale del 7 marzo 2017;
 - DGR n. 21/2005 "*Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni sociosanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001.*" la Regione Umbria prende atto del DPCM ed organizza la rete dei servizi sociali e socio-sanitari. Non contempla, in quanto interventi sopravvenuti, gli interventi in materia di "Vita indipendente" e "Dopo di noi" di cui alla L. 112/2016.
 - Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 26 giugno 2020 "Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021." *al cui interno si conferma la previsione, per il triennio, l'assegnazione ai comuni capofila delle zone sociali di complessivi Euro 2.000.000,00 per interventi volti a favorire la domiciliarità e il mantenimento di due tipologie di azioni a favore delle persone non autosufficienti;*
 - Deliberazione n. 1420/2017 con la quale si adottano le Linee di indirizzo in materia di vita indipendente delle persone con disabilità.

- **Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DM decreto 23 novembre 2016, "Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze. Descrivere come è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.**

Al fine di garantire un'offerta diversificata e maggiormente aderente ai bisogni delle persone con disabilità, la presente programmazione, rivolta in particolare alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, si inserisce all'interno della più ampia programmazione sociale e socio sanitaria destinata alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. L'accesso alle misure destinate alle persone con disabilità, finanziate con il FNPS, con il FNA, con le risorse regionali e del POR FSE Umbria 2014-2020, avviene su

istanza di parte. Le misure per la vita indipendente e quelle afferenti alla presente programmazione, prevedono che la persona presenti un suo primo progetto redatto singolarmente o in forma di cohousing. E' posto in capo all'équipe multidisciplinare sociale e, successivamente, all'Unità di Valutazione Multidisciplinare il compito di coadiuvare la persona con disabilità e la sua famiglia nella definizione del progetto personalizzato maggiormente aderente alla "situazione di vita" e di bisogno della persona con disabilità beneficiaria, definendo in tal senso il budget di progetto. Nello specifico, la presente programmazione si integra ed armonizza con la programmazione delle risorse che il FNPS e il FNA destinano all'area della disabilità, laddove, in particolare, sono garantite azioni, servizi e interventi socio assistenziali, volti a sostenere l'inclusione sociale, socio-educativa, socio-lavorativa e la Vita indipendente delle persone con disabilità. In particolare, si evidenzia che, nel dare attuazione ai dettami della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, le politiche regionali per l'inclusione sociale delle medesime, hanno previsto azioni tese a promuovere l'autodeterminazione delle persone con disabilità a partire dalla minore età fino all'età adulta, attraverso un modello organizzativo intersettoriale e una offerta di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità locale a partire dai quattro pilastri fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva.

La presente programmazione è stata partecipata con i comuni capofila di Zona sociale e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

1.2 L'integrazione socio-sanitaria

- **Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.**
 - **Descrivere specificatamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali.**
- *Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 26 giugno 2020 "Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021." al cui interno si conferma la previsione, per il triennio, di una assegnazione ai comuni capofila delle zone sociali di complessivi Euro 2.000.000,00 per interventi volti a favorire la domiciliarità e il mantenimento di due tipologie di azioni a favore delle persone non autosufficienti;*
 - *Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 23 febbraio 2009 recante in oggetto: "Atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 9/2008 - Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza";*
 - *Determinazione n. 11332 del 31/12/2014 con la quale si attiva sul territorio regionale la sperimentazione dei moduli S.Va.M.Di. e CHARTA Data Warehouse" ai fini della valutazione delle persone con disabilità.*
 - *DGR n. 21/2005 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni sociosanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001." la Regione Umbria prende atto del DPCM ed organizza la rete dei servizi sociali e socio-sanitari. Non contempla, in quanto interventi sopravvenuti, gli interventi in materia di "Vita indipendente" e "Dopo di noi" di cui alla L. 112/2016.*
 - *Deliberazione n. 1420/2017 con la quale si adottano le Linee di indirizzo in materia di vita indipendente delle persone con disabilità.*

- 1.2.1 **Ambiti territoriali: L'art. 23, comma 2, del D.Lgs.15 settembre 2017, n. 147, prevede che "Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli**

**interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.
Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.**

Come previsto nell'ultimo Piano sociale regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale del 7/03/2017, gli assi e gli strumenti su cui si basa l'integrazione socio-sanitaria sono:

- il Piano sociale di Zona e il Piano Attuativo Locale (sanitario), i quali, per la parte relativa ai servizi e agli interventi socio-sanitari, oltre ad avere uno stesso oggetto, seguono un iter di approvazione simile;
- la coincidenza territoriale tra Distretto sanitario e Zona sociale e tra Centro di salute e Ufficio della cittadinanza, il che facilita il processo di definizione e gestione degli atti di programmazione;
- i livelli di responsabilità della programmazione definiti con precisione, il che consente l'elaborazione trasparente e partecipata di piani e programmi;
- la strutturazione di livelli operativi integrati, dall'accesso alla presa in carico, il che consente di minimizzare il rischio dell'incertezza decisionale e di duplicazione degli interventi.

La *Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 26 giugno 2020* "Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021." conferma, a livello organizzativo/erogatorio il sistema del **doppio accesso** – tra Centri di Salute e Uffici della Cittadinanza.

Per quanto riguarda la programmazione ed erogazione integrata degli interventi che si interfacciano con i Centri per l'impiego, si evidenzia che, sul territorio regionale, è da anni operativa una fruttuosa collaborazione dei Servizi di Accompagnamento al Lavoro (SAL) con i Centri per l'impiego dislocati sul territorio al fine di agevolare l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità.

1.2.2 Valutazione multidimensionale: L'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che "Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione biopsico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Descrivere le procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

L'Art. 320 del TU n. 11/2015 prevede il Fondo regionale per la non autosufficienza e le modalità di accesso alle prestazioni. Definisce altresì i criteri e le modalità per l'accertamento e la valutazione della non autosufficienza che vengono effettuati dalle Unità Multidisciplinari di Valutazione.

Per l'accertamento della condizione di non autosufficienza è prevista l'Unità Multidisciplinare di Valutazione a valenza distrettuale costituita da:

- il Direttore di Distretto o suo delegato
- un Assistente Sociale del Distretto di riferimento
- un Assistente Sociale referente dell'équipe sociale di ambito territoriale (Zona sociale)
- un Operatore amministrativo con compiti di segreteria e con competenze dedicate anche per la realizzazione di una banca dati distrettuale relativa alle persone con disabilità

Le Unità Multidisciplinari di Valutazione vengono integrate con ulteriori professionalità a seconda dell'area di intervento: per la valutazione della disabilità adulta, un fisiatra e/o altro medico competente in riabilitazione uno psicologo un terapeuta della riabilitazione.

Per quanto attiene alle diverse dimensioni del funzionamento della persona:

Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), **la valutazione multidimensionale viene svolta dalle équipes multiprofessionali sopra descritte, le quali analizzano** le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita **e in particolare almeno le seguenti aree:**

- a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- b) mobilità;
- c) comunicazione e altre attività cognitive;
- d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

Le équipes multidisciplinari, deputate alla valutazione ed alla costruzione del progetto personalizzato, potranno utilmente coinvolgere, se ritenuto necessario, coloro che, a vario titolo, si prendono cura della persona con disabilità e che, pertanto, possono essere considerate risorse per essa.

Al fine di coordinare e monitorare tale percorso innovativo, a valere sulle risorse finanziarie del POR FSE Umbria 2014-2020, sono stati realizzati, nell'ultimo triennio, laboratori formativi relativamente all'area della disabilità nei quali sono state anche analizzate le schede di valutazione multidimensionale oggi utilizzate nell'area sociale e socio-sanitaria così da evidenziarne criticità e aree di miglioramento. Si conferma la necessità di mantenere operativo un gruppo tecnico regionale, composto da rappresentanti delle aree sociale e sanitaria della Regione e del territorio con compiti di monitoraggio ed analisi dell'andamento delle progettualità finanziate con il presente programma. Con riferimento agli argomenti trattati, ai lavori del gruppo suddetto, parteciperanno anche i rappresentanti delle Associazioni di 2° livello maggiormente rappresentative su scala regionale nell'area della disabilità. Verrà, inoltre, garantito il necessario raccordo con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in relazione ai compiti ad esso assegnati (art. 352, comma 4, lett. d), della L.R. n. 11/2015 e DPGR n. 97/2020).

Sarà cura del gruppo tecnico verificare l'attuale operatività delle unità di valutazione multidisciplinari presenti sul territorio regionale, le possibilità di evoluzione delle loro funzioni in linea con il dettato della Legge 112/2016, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU e dei suoi decreti attuativi, da ultimo, il Decreto del 21.11.2019, considerato che la valutazione del profilo di funzionamento deve tenere conto dei seguenti **otto domini della qualità di vita:**

benessere fisico – materiale -emozionale, autodeterminazione, sviluppo personale, relazioni interpersonali, inclusione sociale, diritti ed empowerment, in conformità con l'art. 2 comma 1, del decreto 23.11.2016 (valutazione multidimensionale fatta nella "prospettiva del miglioramento della qualità di vita").

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 23 febbraio 2009 recante in oggetto: "Atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 9/2008 - Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza", sono stati definiti i criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e con Determinazione n. 11332 del 31/12/2014 è stata attivata sul territorio regionale la sperimentazione dei moduli S.Va.M.Di. e CHARTA Data Warehouse" ai fini della valutazione delle persone con disabilità.

Il livello di integrazione fra i servizi, della valutazione multidimensionale e della predisposizione del progetto personalizzato nonché ai fini relativo budget di progetto, è rappresentato dalle Unità di Valutazione Multidisciplinari (UVM) sopra richiamate, composte da operatori sanitari e sociali afferenti alla USL e all'Ente Locale. Dall'analisi prodotta in sede di UVM emerge un Piano Individualizzato/Progetto personalizzato per ogni persona che individua aree prettamente clinico assistenziali, aree per il bisogno socio assistenziale, una valutazione bio-psico-sociale per la persona ed eventualmente per la sua famiglia, garantendo così la continuità assistenziale.

1.2.3 Progetto personalizzato: L'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità progetto personalizzato.

Nello specifico, "Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime" (comma 2).

"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione." (Comma 3). "Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso." (comma 4).

"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave." (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.

Agli interventi di cui al decreto del 21 novembre 2019, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multi professionali come sopra indicate.

La valutazione di cui al comma 1 del Decreto sopra menzionato è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilità grave. Il progetto è elaborato, eventualmente, con l'apporto del consulente alla pari e/o di enti del terzo settore, nonché di altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si associano per le finalità di cui al suddetto decreto.

Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi ed i servizi di cui all'art. 3 del decreto 23.11.2016 a valere sulle risorse del fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e dell'allocazione delle risorse medesime. Nel caso in cui la persona sia già stata valutata, e disponga di progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto 21.11.2019, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 del decreto suddetto. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo, altresì, il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione.

Laddove la persona con disabilità grave non sia in grado di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi nel rispetto della normativa in vigore. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.

Dovrà essere garantita integrazione, raccordo, coerenza dei *percorsi di vita, famiglia, lavoro, salute*, assicurando che i progetti personalizzati elaborati tengano conto per disabilità correlate a patologie complesse cronico evolutive delle modifiche e delle evoluzioni dei quadri di salute e dei bisogni terapeutico – assistenziali garantendo un processo di *progressivo adattamento e flessibilità secondo principi e logiche di continuità*;

1.2.4 Budget di Progetto: l'art 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Il **budget di progetto** deve contenere la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato. Nel caso la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto 21.11.2019, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art. 3. del decreto stesso.

Tenuto conto delle innovazioni prodotte dalla Legge 112/2016 e, in attuazione dei decreti del 23 novembre 2016 e del 21 novembre 2019, ponendo al centro del sistema di valutazione e di offerta i bisogni della persona, messi in primo piano rispetto ad un modello di programmazione basato esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, **a valere sulle risorse del Fondo si intendono finanziare:**

- **percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine** (si possono prevedere, in tal senso, anche percorsi temporanei al di fuori del contesto familiare) **ovvero per la deistituzionalizzazione** Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto personalizzato sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate all'art.3, comma 4 del DM, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.
- **interventi di supporto alla domiciliarità** in soluzioni alloggiative di cui all'art.3, comma 4 del DM;
- **programmi di accrescimento della consapevolezza**, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art 3 comma 5 del DM, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6 del DM .

All'interno e con riferimento alle tipologie sopra descritte andranno incentivate le progettualità mirate anche alla valorizzazione della vita e degli impegni extradomiciliari e alla concreta espressione dei propri talenti e attitudini, con specifico riferimento ai percorsi di accesso e mantenimento al lavoro, nonché quelle orientate alla valorizzazione del tempo libero e del turismo sociale, quali parti essenziali dei processi di autodeterminazione e piena realizzazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Per ogni progetto personalizzato il budget economico, a valere sulle risorse di cui al decreto 21 dicembre 2020 (pari ad Euro 1.124.640,00, di cui € 216.000,00 destinati al conseguimento di specifici obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2 del citato decreto del 21/12/2020), potrà essere quantificato per un valore massimo di € 12.000,00 annui.

A valere sulle risorse del Fondo sono i servizi e gli interventi di natura sociale e per la parte dell'integrazione socio-sanitaria la sola quota sociale.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016 beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

"...L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel

valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia...." (Comma 2).

".....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4." (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

Beneficiari degli interventi e servizi, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone in possesso dei seguenti requisiti:

1. persona con disabilità grave priva del sostegno familiare, intendendo:

a) per «persona con disabilità grave»: persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;

b) per «persona con disabilità grave priva del sostegno familiare»: persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;

2. con un'età compresa fra i 18 ed i 64 anni. Fermo restando che gli interventi di cui alla presente scheda sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età.

3. con un ISEE:

- inferiore o pari ad € 25.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 100% del contributo (che, come sopra riportato ammonta a un importo massimo di € 12.000,00);
- superiore ad € 25.000,00 ed entro gli € 35.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 60% del contributo sopra indicato, percentuale che si innalza al 100% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale.

L'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi avviene con avviso pubblico emanato dal Comune capofila/Unione dei comuni del Trasimeno predisposto dalla Regione Umbria ed allegato al Piano Operativo così da garantire equità di accesso e omogeneità di attuazione sul territorio regionale.

Nella presentazione dell'istanza il richiedente può essere coadiuvato anche attraverso l'apporto del consulente alla pari e/o di Enti del terzo settore, nonché da altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si organizzano per le finalità previste dal Fondo per

l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le istanze che risultano ammesse sono trasmesse dall'Ufficio di Piano all'Ufficio della cittadinanza territorialmente competente, il quale le sottopone a valutazione tecnica, sulla base della scheda S.Va.M.Di. (Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità), approvata con DD n. 11332 del 31/12/2014.

L'accesso ai progetti personalizzati è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale del 23.11.2016, necessitano con maggiore urgenza degli interventi.

Nel valutare l'urgenza si tiene conto dei seguenti aspetti:

- a. limitazioni dell'autonomia del soggetto;
- b. sostegni che la famiglia è in grado di fornire, in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e di garanzia di buone relazioni interpersonali;
- c. condizione abitativa ed ambientale (a titolo esemplificativo: spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche, interne ed esterne, all'alloggio, abitazione isolata, ecc), nonché, per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, delle caratteristiche di tali residenze di cui all'art. 3, comma 3 del decreto 23.11.2016 a maggior ragione quanto tale soluzione costituisca barriera all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento;
- d. condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Successivamente alla suddetta valutazione hanno priorità di accesso, secondo il seguente ordine:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del decreto 23.11.2016.

Potranno essere, altresì, promossi interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al decreto 23.11.2016, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità sopra indicati.

La priorità di accesso sarà altresì determinata tenendo conto anche dell'Isee del richiedente.

Dovrà, in ogni caso essere garantita, continuità ai progetti già in essere e finanziati a valere sulle risorse di cui alla Legge 112/2016.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che” *A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:*

a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;

b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;

d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare, di cui all'articolo 3, comma 7.”

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Le risorse previste per l'anno 2020 sono pari ad Euro 1.124.640,00 di cui € 216.000,00 (colonna 4, Tabella 1), specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 (rif. decreto 21/12/2020).

Si premette che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del 2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 4 del decreto 23.11.2016, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui al suddetto decreto.

Si sottolinea, inoltre, che tutti gli interventi a valere sulle suddette risorse, sono da intendersi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare

Descrizione degli interventi

Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine

(si possono prevedere, in tal senso, anche percorsi temporanei al di fuori del contesto familiare) **ovvero per la deistituzionalizzazione.** Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto personalizzato sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate all'art.3, comma 4 del decreto 23.11.2016, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.

Le soluzioni abitative non possono superare, in alcun caso, il limite massimo di 5 persone per modulo abitativo. Deroghe al principio suddetto possono essere concesse in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone da inserire, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura per un totale di non più di 10 persone complessive al suo interno.

A titolo esemplificativo, possono essere contemplate anche le seguenti fattispecie progettuali:

- ✓ possibilità di accrescimento delle proprie autonomie/potenzialità (afferenti alla sfera relazionale, interpersonale e domestica) attraverso la sperimentazione di cicli di weekend fuori casa o struttura residenziale,
- ✓ periodi (2/3 – 5/6 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) tesi a sperimentare e/o consolidare le proprie autonomie e la propria indipendenza dal nucleo di origine adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager.)
- ✓ periodi medio-lunghi (massimo 12 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager..)

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Descrizione degli interventi

Soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto personalizzato, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'art. 5, comma 4, del decreto 23.11.2016, che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare:

- a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;
- b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
- c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;
- e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 e, comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

Sono ammesse spese per la ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

Descrizione degli interventi

Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5 del decreto 23.11.2016 ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6 del decreto 23.11.2016. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015.

A titolo esemplificativo, possono essere contemplate anche le seguenti fattispecie progettuali.

a) azioni innovative volte all'accrescimento delle competenze e delle autonomie anche attraverso azioni sinergiche da realizzare con gli stakeholder territoriali (Centri per l'impiego, scuole, cooperative sociali, associazioni, ecc.);

b) laboratori/centri innovativi che abbiano come obiettivo l'accrescimento delle autonomie e capacità (es. attraverso la diffusione dell'utilizzo del linguaggio 'easy to read');

c) percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza delle micro comunità/gruppi appartamento.

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Descrizione degli interventi

- Spese per l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living. (**10 %, escluso dal budget di progetto**):

Al fine di "costruire" intorno alle persone con disabilità un ambiente che non venga percepito più come ostacolo, bensì come ausilio nella realizzazione della propria quotidianità potranno essere utilizzate le tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living, che al solo fine esemplificativo e non esaustivo, si intendono le seguenti azioni:

- sistemi innovativi di automazione domestica, che facilitano, ad esempio, il controllo dei dispositivi presenti in casa;

- sistemi di gestione dal proprio telecomando o smartphone dei dispositivi presenti in casa;

- Spese per la ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità (**10 %, escluso dal budget di progetto**).

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Descrizione degli interventi

4. La PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Interventi finanziabili	Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	30% pari ad € 337.392,00
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	45% pari ad € 506.088,00
c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)	15% pari ad € 168.696,00
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.	10% pari ad € 112.464,00

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	0%
Totale	<p>€ 1.124.640,00 anno 2020 (di cui € 216.000,00 destinati al conseguimento di specifici obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2 del citato decreto del 21/12/2020, dando atto che qualora a livello regionale detti obiettivi vengano raggiunti senza l'utilizzo totale o parziale di dette risorse, le stesse sono allocate secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare)</p>
5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	
<p>Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.</p> <p>Attraverso il monitoraggio di cui all'allegato D del Decreto del 21 novembre 2019, nelle modalità e i termini da esso previsti, attraverso il Sistema Informativo Sociale e il Sistema Informativo del sistema dei servizi sociali, di cui al Decreto Ministeriale del 22 agosto 2019</p>	

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (I.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E CRITERI DI RIPARTO	<p>RISORSE:</p> <p>Le risorse cui fa riferimento il presente piano operativo regionale a valere sul <i>Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare</i> (di cui all'art. 3 della I. 112/2016), sono pari ad € 2.148.480,00 derivanti dai seguenti riparti:</p> <ul style="list-style-type: none">- anno 2019 € 807.840,00 (risorse assegnate alla Regione Umbria con DM 21/11/2019)- anno 2020 € 1.124.640,00 (risorse assegnate alla Regione Umbria con DM 21 dicembre 2020), di cui € 216.000,00 destinati al conseguimento di specifici obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2 del citato decreto del 21/12/2020, dando atto che qualora a livello regionale detti obiettivi vengano raggiunti senza l'utilizzo totale o parziale di dette risorse, le stesse sono allocate secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare; <p>In ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 89 del decreto legge n.34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, esse possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate</p> <p>CRITERI DI RIPARTO:</p> <p>I criteri di riparto delle suddette risorse a favore dei Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- 40% popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT;- 35% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT;- 25% incidenza della disabilità sulla popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.
---	--

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (l.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

	<p>Di seguito si riportano le misure ammesse a finanziamento.</p> <p>a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, che riproducano soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare, per il 30% del budget complessivo. Sono contemplate le seguenti fattispecie progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ possibilità di accrescimento delle proprie autonomie/potenzialità (afferenti alla sfera relazionale, interpersonale e domestica) attraverso la sperimentazione di cicli di weekend fuori casa e/o in una struttura residenziale;➤ periodi (fino ad un massimo di sei mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (e/o in una struttura residenziale) tesi a sperimentare e/o consolidare le proprie autonomie e la propria indipendenza dal nucleo di origine, adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, <i>case manager</i>);➤ periodi medio-lunghi (fino ad un massimo di dodici mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (e/o in una struttura residenziale) adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, <i>case manager</i>...). <p>b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative, per il 45% del budget complessivo Sono contemplate le seguenti fattispecie progettuali: Soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto personalizzato, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'art. 5, comma 4, del decreto 23.11.2016, che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.</p> <p>c) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), della legge, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6), per il 15% del budget complessivo Sono contemplate le seguenti fattispecie progettuali:</p>
--	--

Allegato 3

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE *DOPO DI NOI* (I.112/2016)

relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

- azioni innovative volte all'accrescimento delle competenze e delle autonomie anche attraverso azioni sinergiche da realizzare con gli stakeholder territoriali (Centri per l'impiego, Scuole, Cooperative sociali, Associazioni, ecc...);
- laboratori/centri innovativi che abbiano come obiettivo l'accrescimento delle autonomie e capacità (es. attraverso la diffusione dell'utilizzo del linguaggio "easy to read");
- percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali o di *start-up* di impresa sociale per l'autosufficienza delle micro comunità/gruppi appartamento.

d) **(ESCLUSI DAL BUDGET DI PROGETTO)** "Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità, per il 10% del budget complessivo

- Il 5 %, destinato alle spese per l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*. Al fine di "costruire" intorno alle persone con disabilità un ambiente che non venga percepito più come ostacolo, bensì come ausilio nella realizzazione della propria quotidianità potranno essere utilizzate le tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*, che al solo fine esemplificativo e non esaustivo, comprendono le seguenti azioni:
 - sistemi innovativi di automazione domestica, che facilitano, ad esempio, il controllo dei dispositivi presenti in casa;
 - sistemi di gestione dal proprio telecomando o *smartphone* dei dispositivi presenti in casa;
 - sistemi tesi a superare la fatica nello spostare o nel movimentare cose della propria abitazione essenziali alla propria vita quotidiana.
- Il 5 %, destinato a spese per la ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità. Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

Gli interventi/servizi sono solo quelli di natura sociale e, per i servizi che ricadono nell'integrazione socio-sanitaria, può essere coperta con le risorse in questione la quota sociale.

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (I.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

	<p>La ripartizione e i limiti di % di cui alle lett. a), b), c), d) devono essere rispettate nel budget di risorse assegnate alle Zone sociali. Mentre i budget dei singoli progetti del ‘dopo di noi’ possono prevedere un solo o uno mix di interventi rispondenti ai propri bisogni e non nei limiti % indicati. <u>Inoltre si evidenzia che gli interventi di cui alla lett.d) sono esclusi dal budget di progetto.</u></p>
<p style="text-align: center;">MODALITA' DI ATTUAZIONE</p>	<p>Ai fini dell’attuazione degli interventi in questione, si procede nel modo di seguito indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel rispetto del principio di parità di accesso ai servizi, per l’individuazione dei soggetti da ammettere al beneficio degli interventi del Dopo di Noi, il Comune capofila della Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno emana avviso di selezione dei soggetti beneficiari, sulla base dello schema di avviso e della relativa modulistica per la presentazione delle istanze, appositamente predisposti dalla Regione Umbria, anche al fine di dare a questo nuovo intervento uniformità su tutto il territorio regionale. 2) Rispetto alla individuazione del/i soggetto/i attuatore/i dei Progetti ‘Dopo di noi’, ovvero dei fornitori dei servizi/interventi previsti nelle progettualità ammesse al finanziamento, per alcuni di tali interventi il destinatario del contributo potrà decidere di agire direttamente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scegliere l’assistente personale, stipulando direttamente con questo prestatore di lavoro il relativo contratto, scegliere i soggetti in grado di effettuare ristrutturazioni e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi ecc., fornire assistenza nella rendicontazione delle spese sostenute). <p>Mentre per altri servizi/interventi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia o percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, o soluzioni che riproducano le condizioni abitative) è stato formato, a seguito di avviso pubblico regionale, un elenco di soggetti disponibili a dare attuazione/realizzazione ai progetti personalizzati ai quali la persona beneficiaria del contributo potrà rivolgersi.</p>
<p style="text-align: center;">BENEFICIARI</p>	<p>REQUISITI PER ACCEDERE AGLI INTERVENTI</p> <p>La domanda potrà essere presentata dalle persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ con disabilità grave prive del sostegno familiare, intendendosi: <ul style="list-style-type: none"> • per “persona con disabilità grave” persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (I.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

- per “**persona con disabilità grave priva del sostegno familiare**” persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
- con un'età compresa fra i 18 ed i 64 anni. E' in ogni caso assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età.
- con un ISEE:
 - inferiore o pari ad € 25.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 100% del contributo (che, come sopra riportato ammonta a un importo massimo di € 12.000,00);
 - superiore ad € 25.000,00 ed entro gli € 35.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 60% del contributo sopra indicato, percentuale che si innalza al 100% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale.

PRIORITA'

L'accesso ai progetti personalizzati è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale del 23.11.2016, necessitino con maggiore urgenza degli interventi.

Nel valutare l'urgenza si tiene conto dei seguenti aspetti:

- a. limitazioni dell'autonomia del soggetto;
- b. sostegni che la famiglia è in grado di fornire, in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e di garanzia di buone relazioni interpersonali;
- c. condizione abitativa ed ambientale (a titolo esemplificativo: spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche, interne ed esterne, all'alloggio, abitazione isolata, ecc), nonché, per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, delle caratteristiche di tali residenze di cui all'art. 3, comma 3 del decreto 23.11.2016 a maggior ragione quanto tale soluzione costituisca barriera all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (I.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

	<p>l'isolamento;</p> <p>d. condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.</p> <p>Successivamente alla suddetta valutazione hanno di priorità di accesso, secondo il seguente ordine:</p> <p>a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;</p> <p>b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;</p> <p>c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del decreto 23.11.2016.</p> <p>La priorità di accesso sarà altresì determinata tenendo conto anche dell'Isee del richiedente.</p> <p>Fatti salvi i requisiti sopra declinati, dovrà, infine, essere garantita, continuità ai progetti già in essere e finanziati a valere sulle risorse di cui alla Legge 112.2016.</p>
<p style="text-align: center;">AVVISO PER ACCEDERE ALL'INTERVENTO/PROGETTO DEL 'DOPO DI NOI'</p>	<p>Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi, come sopra detto, il Comune capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno emana un avviso pubblico, di cui all'allegato 3a) al presente programma operativo.</p> <p>L'avviso dovrà rimanere aperto per un periodo di 45 giorni e potrà essere riaperto in caso di non esaurimento delle risorse assegnate alle Zone sociali.</p> <p>La domanda va presentata dalla persona con disabilità (ovvero il richiedente il beneficio) o, se impossibilitato da chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, in conformità alla modulistica prevista nell'avviso (cit. allegato A), in ogni caso, deve contenere almeno la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dati anagrafici del richiedente e/o di chi lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente; 2) dichiarazione di essere cittadino italiano/comunitario/familiare extracomunitario di cittadino comunitario, titolare di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente/cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia (ivi compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo) esclusi i titolari di visto di breve durata e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo; 3) dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici ad eccezione dei titolari di <i>status</i> di rifugiato o di <i>status</i> di protezione

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (I.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

	<p>sussidiaria;</p> <ol style="list-style-type: none">4) autocertificazione di accertato handicap che assume connotazione di gravità (ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 legge 104/92);5) certificazione ISEE, in corso di validità, ai sensi della normativa vigente;6) indicazione della/e misure alle quali si intende accedere, come descritte nel riquadro “<i>Misure di intervento lett. a), b), c), d)</i>” definendo le modalità della loro attuazione. <p>Nella presentazione dell’istanza il richiedente può essere coadiuvato anche attraverso l’apporto del consulente alla pari e/o di Enti del terzo settore, nonché da altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si organizzano per le finalità previste dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.</p> <p>Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale. L’Ufficio di Piano riceve le istanze e procede all’istruttoria formale, verificando i requisiti di ammissibilità. L’istruttoria formale può concludersi con:</p> <ol style="list-style-type: none">a) ammissione alla elaborazione del progetto personalizzato con il relativo <i>budget di progetto</i>;b) non ammissione, con motivazione. <p>Le istanze che risultano ammesse come sopra detto sono trasmesse dall’Ufficio di Piano all’Ufficio della cittadinanza territorialmente competente, il quale le sottopone a valutazione tecnica, sulla base della scheda S.Va.M.Di. (Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità), approvata con DD n. 11332 del 31/12/2014</p> <p>In sede di valutazione di cui al comma precedente viene elaborato il progetto personalizzato ai sensi dell’art. 14 della L. 328/2000 in base a quanto indicato dal richiedente nella istanza. La valutazione multiprofessionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita ed, in particolare, almeno le seguenti aree:</p> <ol style="list-style-type: none">a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;b) mobilità;c) comunicazione e altre attività cognitive;d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. <p>Nell’esaminare le istanze ammesse alla elaborazione del progetto personalizzato i Servizi territorialmente competenti devono tenere conto di tutte le peculiarità espresse e rilevate, delineando, di concerto con i singoli richiedenti, le possibili soluzioni. Nel progetto</p>
--	---

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (I.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

personalizzato, pertanto, vengono definiti anche le potenzialità e gli eventuali sostegni dei familiari e va garantito ed identificato il ruolo di essi o di chi ne fa le veci. I progetti personalizzati che prevedono nel budget soluzioni di gruppo appartamento/co-housing, in sede di elaborazione degli stessi devono contenere una descrizione in ordine agli aspetti di natura soggettiva (ad esempio numero dei candidati alla coabitazione) e oggettiva (ad esempio caratteristiche strutturali).

La fase di ammissibilità e la successiva fase di elaborazione del progetto deve concludersi entro un massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza dell'avviso per la presentazione delle istanze.

I progetti personalizzati elaborati, con i relativi *budget di progetto* e l'indicazione del *case manager*, vengono ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili e, in particolare di quelle che finanziano l'avviso, nel rispetto delle priorità di accesso sopra richiamate ed il relativo provvedimento viene adottato dal Comune capofila della Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, nel termine dei 30 giorni successivi alla scadenza della durata massima della fase di elaborazione del progetto, che, come sopra detto è di 90 giorni.

Il "*budget di progetto*" dovrà essere debitamente sottoscritto insieme al *case manager* e al referente delegato dal Direttore del Distretto competente, qualora presente, e dovrà contenere l'indicazione della entità del contributo economico concesso, articolato in percorsi, interventi, programmi attivati e finanziati.

Il *case manager*, individuato dall'équipe multidisciplinare, garantisce un costante monitoraggio della effettiva coerenza realizzativa del progetto e dovrà riferire periodicamente all'équipe multidisciplinare/UVM.

Il *budget di progetto*, con riferimento ai percorsi/programmi/interventi in esso previsti non potrà superare l'importo di € 12.000,00 (salvo che, in sede di elaborazione, non siano stati riconosciuti gli interventi fuori budget come riportati nel presente documento nel riquadro relativo alle "*misure di intervento finanziate con il fondo della legge 112/2016 – "dopo di noi e previste dal programmazione della Regione Umbria approvata dal Ministero"* lett. d) e deve essere utilizzato nel termine massimo di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del *budget* stesso.

Il contributo viene riconosciuto al 100% a coloro che possiedono una certificazione ISEE di valore pari o inferiore ad Euro 25.000,00 mentre è riconosciuto al 60% a coloro i quali hanno una certificazione ISEE di valore compreso tra Euro 25.001,00 ed Euro 35.000,00, percentuale che si innalza al 100% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale.

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (l.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

Durante l'attuazione del progetto, il "*budget di progetto*" può essere rimodulato, entro i limiti dell'importo concesso, in presenza di sopravvenuti, fattori con particolare riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali e/o di salute dell'interessato, sulla base della una revisione effettuata dalla UVM.

Infatti la eventuale rimodulazione *in itinere* del progetto personalizzato è compito dell'équipe multidisciplinare/UVM e si conclude con l'adozione di un provvedimento che ridefinisce nei contenuti sostanziali e finanziari l'intervento, inoltre l'eventuale sospensione/revoca del beneficio compete alla Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno.

Va ribadito che nel budget di progetto finanziato a valere sul *Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare* di cui alla l. 112/2016 devono essere previsti interventi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti. Inoltre, per i servizi socio sanitari, le suddette risorse possono essere utilizzate solo per la copertura del costo attinente alla componente a rilevanza sociale.

Possono accedere anche coloro che, in possesso dei requisiti previsti nel presente Piano Operativo e nel relativo Avviso pubblico, sono stati beneficiari delle misure di intervento in materia di 'vita indipendente' attuate dalle Zone sociali con fondi trasferiti alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risorse previste dai PRINA (fondo regionale per la non autosufficienza) e con risorse a valere sul POR-FSE 2014-2020, purché il progetto non sia più attivo in quanto terminato o interrotto anticipatamente a seguito di una rivalutazione del bisogno.

I progetti elaborati ma non finanziati per esaurimento delle risorse a finanziamento dell'avviso, potranno essere oggetto di finanziamento nella eventualità che si liberino risorse di cui al presente avviso o nell'eventualità che vengano stanziati ulteriori risorse di cui alla l. 112/2016, previo, laddove necessario, riesame del progetto personalizzato e relativo *budget*. Inoltre in presenza di tale condizione potrà essere valutata la possibilità di prolungare la durata, con relativo finanziamento, di progetti già ammessi a finanziamento.

Va precisato che il progetto come sopra finanziato si sviluppa in un arco temporale di 1 anno, ma la progettualità viene impostata in uno sviluppo temporale pluriennale possibile nel caso di prosecuzione del finanziamento dell'intervento ovvero della l. n.112/2016.

Definiti i progetti ed adottati i relativi provvedimenti per l'assegnazione del finanziamento/contributo, previa sottoscrizione del progetto personalizzato, il contributo viene liquidato al beneficiario, secondo un sistema di acconto e successive tranches a seguito rendicontazione delle spese sostenute, la quale va presentata entro 2 mesi dal termine di conclusione del progetto, salva diversa motivata disposizione del provvedimento di finanziamento.

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (l.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

	<p>Particolare cura, da parte delle Zone sociali, dovrà essere dedicata alla attività di informazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, così da evidenziare la possibilità di presentare una istanza a valere sull'avviso zonale ai sensi della l. 112/2016</p>
<p>SOGGETTO/I ATTUATORE/I DEI PROGETTI "DOPO DI NOI", OVVERO DEI FORNITORI DEI SERVIZI</p>	<p>Individuazione del/i soggetto/i attuatore/i dei Progetti "Dopo di noi", ovvero dei fornitori dei servizi/interventi previsti nei singoli budget di progetto ammessi al finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nel caso che il progetto del 'dopo di noi' ammesso al finanziamento preveda prestazioni di lavoro di un assistente personale, il beneficiario può stipulare direttamente con l'assistente personale il contratto di lavoro; ugualmente nel caso che il progetto preveda, fra altri interventi, anche ristrutturazioni e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, il beneficiario per tali opere/servizi, può individuare il fornitore dell'opera/servizio medesimi e avrà l'onere di produrre regolare rendicontazione al Comune capofila di Zona sociale al fine di accedere ai rimborsi previsti; b) In tutti gli altri casi per la erogazione dei servizi inseriti nel budget di progetto, il beneficiario del finanziamento si potrà avvalere dei soggetti/organismi iscritti nell'elenco regionale appositamente formato a seguito di avviso pubblico regionale. La persona beneficiaria del contributo, in tal caso, acquista i servizi da questi soggetti e fornisce la rendicontazione al Comune capofila della Zona sociale/unione dei Comuni del Trasimeno territorialmente competente, comprensiva della documentazione idonea ai fini fiscali (documenti di spesa regolarmente quietanzati) accompagnata dalla rendicontazione generale del servizio erogato. I beneficiari si possono avvalere dei soggetti/organismi iscritti nell'elenco suddetto anche per la realizzazione dell'intero progetto personalizzato. <p>All'avviso potranno rispondere gli organismi, richiedendo l'iscrizione all'elenco, sotto riportati, eventualmente anche riunite in associazioni temporanee di scopo (ATS) o associazioni temporanee di impresa (ATI) e richiedere la iscrizione all'elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cooperative sociali iscritte secondo la normativa vigente e disposizioni attuative correlate; b) Imprese sociali, di cui al D.Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006, iscritte secondo la normativa vigente e disposizioni attuative correlate; c) Associazioni ed enti di promozione sociale iscritte ai registri secondo la normativa vigente e disposizioni attuative correlate; d) Fondazioni non bancarie operanti nel settore dei servizi socio-sanitari e iscritte secondo la normativa vigente e disposizioni attuative correlate; e) Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) secondo la normativa vigente e disposizioni attuative correlate; f) Organizzazioni di volontariato iscritte secondo la normativa vigente e disposizioni attuative correlate; g) Enti ecclesiastici con i quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese essere in possesso del riconoscimento civile secondo la

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (I.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

	<p>normativa vigente e disposizioni attuative correlate;</p> <p>h) Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), secondo la normativa vigente e disposizioni attuative correlate;</p> <p>i) Associazioni di categoria regolarmente costituite (queste solo se in ATI/ATS), secondo la normativa vigente e disposizioni attuative correlate.</p> <p>j)</p> <p>Gli organismi (singoli o raggruppati in ATI/ATS) per rispondere all'avviso ed essere iscritti nell'elenco, oltre ad avere una comprovata esperienza nel campo della disabilità, devono fornire attestazione (comprovata da quanto previsto nei propri statuti e <i>curriculum</i>) di possedere competenze, professionalità, strumentazioni ed esperienze nella erogazione dei servizi/interventi che possono essere finanziati con i presenti fondi e, in particolare, di quelli descritti nel precedente riquadro alle lett. a), b) e c).</p> <p>Dovranno inoltre avere sede legale o operativa nel territorio regionale e, nel chiedere la iscrizione all'elenco, dovranno individuare la/e Zona/e sociale/i in cui intendono operare.</p> <p>L'avviso regionale per l'iscrizione all'elenco resterà aperto per un periodo massimo di 2 mesi e dovrà prevedere un sistema di iscrizione o rigetto della iscrizione nei termini e modalità procedurali di cui alla l. 241/90. Dopo la scadenza del termine di apertura, in presenza di esigenze particolari sopravvenute e/o non conosciute prima della scadenza dell'avviso, che rendono necessario procedere al prolungamento o alla riapertura dei termini, sarà possibile procedere in tal senso.</p> <p>Le Zone sociali dovranno promuovere la pubblicizzazione del suddetto elenco regionale facendo ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tutti i canali informatici istituzionali (siti istituzionale della regione, dei comuni della Zona sociale e delle Az. USL); • al coinvolgimento, come già avvenuto a livello regionale, delle associazioni di categoria.
<p style="text-align: center;">TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE</p>	<p>Le risorse finanziarie assegnate alle Zone sociali, sono trasferite con le seguenti modalità:</p> <p>a) l'80%, dopo l'approvazione del presente programma operativo, alla quale dovrà seguire, da parte dei Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno la emanazione dell'avviso entro il _____ e la comunicazione alla Regione della avvenuta pubblicazione;</p> <p>b) il 20%, a seguito di rendicontazione finale delle progettualità finanziate in base ad apposita modulistica che sarà fornita dalla Regione.</p>

Allegato 3
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI (I.112/2016)
relativo agli indirizzi di programmazione di cui ai DPCM 21 novembre 2019 e del 21 dicembre 2020

A metà periodo di attuazione sarà effettuata una verifica sul suo avanzamento, attraverso apposita scheda di monitoraggio del medesimo e dell'utilizzo delle risorse in conformità alle presenti linee operative.

Nel caso di:

- mancata pubblicazione dell'Avviso entro i suddetti termini non motivata;
- utilizzo delle risorse assegnate difforme dal presente programma operativo approvato dalla Regione, in assenza di variazioni previamente autorizzate dalla Regione stessa:
le risorse verranno riassegnate per la realizzazione di progetti zionali nelle Zone sociali che hanno rispettate i termini e le modalità attuative.

Infine che, come previsto all'art. 6, comma 5, del DM 23 novembre 2016, DM del 21 novembre 2019 e DM 21 dicembre 2020, si sottolinea che:

- le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati, devono essere registrati nel SISO e nel Sistema Informativo dei servizi sociali, di cui al Decreto Ministeriale del 22 agosto 2019
- ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'Allegato D, come previsto all'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019.
- tali informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo.

Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il Comune di, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. _____/ l'Unione dei Comuni del Trasimeno , in virtù:

- della *Convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria* sottoscritta tra i Comuni di _____, _____, _____, _____ il _____;Convenzione UCT
- della legge 22 giugno 2016, n. 112 *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*;
- del Decreto del 23/11/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante: *"Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016."*;
- del Decreto del del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'assegnazione alle regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno ;
- della DGR n.del con la quale la Regione Umbria ha approvato gli indirizzi di programmazione e la proposta progettuale per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a valere sul *"Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"* per le annualità 2019-2020;
- della *Convenzione per la gestione dei servizi afferenti l'integrazione socio-sanitaria* tra il Comune capofila di _____ e l'Azienda USL n. _____

emana il presente Avviso pubblico di selezione per l'accesso ai benefici concessi dalla Legge n. 112/2016 a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1. Il presente avviso interviene nell'ambito delle misure, di cui alla legge n. 112 del 22/06/2016, di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.
2. Le misure di cui al comma precedente, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate con il coinvolgimento dei soggetti interessati nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave e, laddove esse non siano in condizione di esprimere pienamente la propria volontà, con il sostegno dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Art. 2 - Oggetto dell'avviso, tipologia di interventi.

1. Con il presente Avviso si intende riconoscere benefici alle persone con disabilità, previa costruzione di progetti personalizzati orientati verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
2. Ogni progetto personalizzato prevede, al suo interno, un *budget di progetto*, ovvero la definizione, quantitativa e qualitativa, delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane volte a garantire la fruibilità degli interventi/servizi in esso indicati, il quale, compatibilmente con la

disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul presente avviso e nei limiti riportati all'art. 3, può essere composto da uno o più dei seguenti percorsi/programmi/interventi:

a) **Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, che riproducano soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.** Nello specifico si fa riferimento a:

- sperimentazione di cicli di weekend fuori casa o struttura residenziale finalizzati ad accrescere la propria autonomia/potenzialità (afferenti alla sfera relazionale, interpersonale e domestica);
- periodi di 2-3 mesi oppure 5-6 mesi (a titolo esemplificativo) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale), tesi a sperimentare e/o consolidare le proprie autonomie e la propria indipendenza dal nucleo di origine, adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager.)
- periodi medio-lunghi (massimo 12 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager..)

b) **Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative.** Le soluzioni alloggiative vanno individuate nel progetto personalizzato e devono presentare le caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto 23.11.2016 e richiamate all'art. 9 del presente avviso.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

c) **Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale.** Nello specifico si fa riferimento a:

- azioni innovative volte all'accrescimento delle competenze e delle autonomie anche attraverso azioni sinergiche da realizzare con gli stakeholder territoriali (Centri per l'impiego, scuole, cooperative sociali, associazioni, ecc.);
- laboratori/centri innovativi che abbiano come obiettivo l'accrescimento delle autonomie e capacità (es. attraverso la diffusione dell'utilizzo del linguaggio 'easy to read');
- percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza delle micro comunità/gruppi appartamento.

d) **(ESCLUSI DAL BUDGET DI PROGETTO) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto 23.11.2016, mediante pagamento degli oneri di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.** Nello specifico si fa riferimento a quanto di seguito riportato e nei relativi limiti di spesa indicati:

1. Spese, entro il massimo del 10% delle risorse a tal fine assegnate ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, per l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living. Al fine di "costruire" intorno alle persone con disabilità un ambiente che non venga percepito più come ostacolo, bensì come ausilio nella realizzazione della propria quotidianità potranno essere utilizzate le tecnologie domotiche, che al solo fine esemplificativo e non esaustivo, ricomprendono:
 - sistemi innovativi di automazione domestica, che facilitano, ad esempio, il controllo dei dispositivi presenti in casa;
 - sistemi di gestione dal proprio telecomando o smartphone dei dispositivi presenti in casa;
 - sistemi tesi a superare la fatica nello spostare o nel movimentare cose della propria abitazione essenziali alla propria vita quotidiana.
2. Spese, entro il massimo del 10% delle risorse a tal fine assegnate ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, destinate alla ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della

persona con disabilità. Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

Art. 3 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria stanziata sul presente avviso è pari a € _____ [n.d.r. inserire l'ammontare assegnato alla Zona Sociale].
3. La dotazione finanziaria è distribuita e ripartita per i percorsi/programmi/interventi di cui all'art. 2 nel modo di seguito riportato:
 - a. il 30 % per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. a), comma 2 dell'art. 2;
 - b. il 45 % per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. b), comma 2 dell'art. 2;
 - c. il 15 % per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. c), comma 2 dell'art. 2;
 - d. il 10 % per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. d), comma 2 dell'art. 2 e nei limiti ivi riportati;
2. Con riferimento ai percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. d) del precedente comma la relativa dotazione finanziaria deve essere esclusa dall'ammontare del *budget di progetto* di cui al successivo art. 7.
3. Il finanziamento dei progetti di cui al presente avviso resta subordinato alla positiva conclusione della istruttoria di cui all'art. 5 ed alla capienza finanziaria.

Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti minimi di accesso

1. Possono accedere al beneficio le persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3, comma 3, residenti in uno dei Comuni della Zona sociale n...../Unione dei Comuni del Trasimeno [n.d.r. elencare i Comuni afferenti alla Zona Sociale/l'UCT], che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) con certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
 - b) prive di sostegno familiare:
 - in quanto mancanti di entrambi i genitori;
 - in quanto i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
 - in quanto in prospettiva potrebbe venir meno il sostegno familiare.
 - c) rientranti in un'età compresa tra 18 e 64 anni. E' in ogni caso assicurata la continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età.
 - d) con un ISEE:
 - inferiore o pari ad € 25.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 100% del contributo di cui al successivo art. 8;
 - superiore ad € 25.000,00 ed entro gli € 35.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 60% del contributo di cui al successivo art. 8, percentuale che si innalza al 100% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale.
2. Possono accedere anche coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, sono stati beneficiari delle misure previste dalla sperimentazione del modello di intervento in materia di 'vita indipendente' attuate dalle Zone sociali con fondi trasferiti alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risorse previste dai PRINA (fondo regionale per la non autosufficienza) e con risorse a valere sul POR-FSE 2014-2020, purché il progetto non sia più attivo in quanto terminato o interrotto anticipatamente a seguito di una rivalutazione del bisogno.

Art. 5 Priorità di accesso

1. L'accesso agli interventi di cui al presente avviso, per le persone nelle condizioni di cui all'art. 4, è garantito, in via prioritaria ai sensi del decreto del 23/11/2016, a coloro i quali, sulla base della

elaborazione/valutazione del progetto personalizzato, necessitano con maggiore urgenza degli interventi sopra riportati. Nel valutare l'urgenza si tiene conto dei seguenti aspetti:

- a. limitazioni dell'autonomia del soggetto;
 - b. sostegni che la famiglia è in grado di fornire, in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e di garanzia di buone relazioni interpersonali;
 - c. condizione abitativa ed ambientale (a titolo esemplificativo: spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche, interne ed esterne, all'alloggio, abitazione isolata, ecc), nonché, per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, delle caratteristiche di tali residenze di cui all'art. 3, comma 3 del decreto 23.11.2016 a maggior ragione quanto tale soluzione costituisca barriera all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento;
 - d. condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.
2. Successivamente alla valutazione di cui al comma 1, si individuano i seguenti target di priorità di accesso, indicati in ordine decrescente:
- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
 - b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
 - c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del decreto 23.11.2016.
3. Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto del 23/11/2016 e del presente avviso, sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.
4. La priorità di accesso sarà, altresì, determinata, fatto salvo quanto delineato ai commi 1 e 2 , tenuto conto anche dell'Isee posseduto.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e iter procedimentale.

1. Per accedere al beneficio il richiedente deve presentare una istanza dalla quale emergano i requisiti di ammissibilità ed alcune caratteristiche essenziali indicate al comma successivo, nella prospettiva di una successiva elaborazione del progetto personalizzato con relativo budget di progetto e della sua eventuale finanziabilità.
2. L'istanza, a firma del richiedente il beneficio, o, se impossibilitato, a firma di chi lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato 3a.1, parte integrante e sostanziale del presente avviso e denominata "*Schema di istanza*", compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità, indicando, oltre il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 4, le caratteristiche essenziali relative:
 - alla situazione individuale;
 - alla situazione familiare;
 - agli obiettivi del progetto di vita autonoma e ai percorsi/programmi/interventi richiesti a suo supporto nell'ambito di quelli previste all'art. 2.
3. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. Le dichiarazioni previste nell'istanza devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i..
4. L'istanza deve essere presentata al Comune _____ , Capofila della Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno _____ con una delle seguenti modalità [n.d.r. le modalità di presentazione

delle domande possono essere ridefinite secondo l'organizzazione interna del Comune capofila della Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno]:

- a mano presso l'Ufficio _____ del Comune _____ capofila di Zona Sociale n. ____ ;
- a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: _____;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo:

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona. Nel caso di presentazione di più domande sarà istruita l'ultima validamente ricevuta in ordine di tempo.

5. L'istanza deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul _____ e fino al _____. Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede [n.d.r. in caso di modifiche coordinare questo comma con le modalità di presentazione delle domande indicate al precedente comma 1]:

- la data di ricezione dell'ufficio _____ del Comune _____ capofila di Zona sociale n. ____ compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
- la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r.;
- la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;

L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 – Procedimento: ammissibilità ed elaborazione del progetto

1. L'Ufficio di Piano della Zona sociale n. ____ /UCT, dopo la scadenza per la presentazione delle istanze di cui al comma 5 dell'art. 6, procede all'istruttoria formale delle istanze pervenute in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse.
2. Al termine dell'istruttoria formale, avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4, ciascuna istanza potrà risultare:
 - a) ammessa alla elaborazione del progetto personalizzato con il relativo *budget di progetto*;
 - b) non ammessa, con motivazione.
3. L'istanza è inammissibile se:
 - a) presentata da soggetto non in possesso dei requisiti previsti all'art. 4;
 - b) pervenuta nelle modalità e nei termini diversi da quelli stabiliti all'art. 6;Qualora l'istanza risulti non ammessa, il provvedimento motivato di non ammissibilità verrà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
4. Le istanze ammesse ai sensi del comma 2, lett. a), sono trasmesse dall'Ufficio di Piano all'Ufficio della cittadinanza territorialmente competente, il quale le sottopone a valutazione tecnica, sulla base della scheda S.Va.M.Di. (Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità), approvata con DD n. 11332 del 31/12/2014.
5. In sede di valutazione di cui al comma precedente viene elaborato il progetto personalizzato ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, in base a quanto indicato dal richiedente nella istanza. Il progetto personalizzato deve comprendere, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni e i servizi sociali e/o socio sanitari in corso di erogazione alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure tra quelle previste all'art. 2 e richieste nella istanza di cui all'art. 6 e quelle da prevedere nel *budget di progetto*. Nel progetto personalizzate sono definiti anche le potenzialità e gli eventuali sostegni dei familiari e va garantito ed identificato il ruolo di essi o di chi ne fa le veci. I progetti personalizzati che prevedono nel budget soluzioni di gruppo appartamento/co-housing, in sede di elaborazione degli stessi devono contenere una descrizione in ordine agli aspetti di natura soggettiva (ad esempio numero dei candidati alla coabitazione) e oggettiva (ad esempio caratteristiche strutturali).
6. Il case manager, individuato in sede di valutazione tecnica sulla base del bisogno prevalente, è la figura di riferimento della persona con disabilità grave per l'intera durata del progetto personalizzato.

7. La fase di ammissibilità e la successiva fase di elaborazione del progetto di cui al presente articolo devono concludersi entro un massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del presente avviso.

Art. 8 – Finanziamento dei progetti e budget di progetto

1. I progetti personalizzati elaborati ai sensi del precedente articolo, con i relativi *budget di progetto* e l'indicazione del *case manager*, vengono ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto delle priorità di accesso di cui all'art. 5.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato nel termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7 dell'art. 7 e comunicato, tramite apposita notifica scritta, con invito alla sottoscrizione del "*budget di progetto*" entro e non oltre il termine stabilito nella notifica del provvedimento di concessione a pena di decadenza. Il "*budget di progetto*" dovrà essere debitamente sottoscritto insieme al *case manager* e al referente delegato dal Direttore del Distretto competente, qualora presente, e dovrà contenere l'indicazione della entità del contributo economico concesso, articolato in percorsi, interventi, programmi attivati e finanziati.
3. I progetti elaborati ma non finanziati per esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, potranno essere oggetto di finanziamento nelle eventualità che si liberino risorse di cui al presente avviso o nell'eventualità che vengano stanziati ulteriori risorse di cui alla l. 112/2016, previo, laddove necessario, riesame del progetto personalizzato e relativo budget. Inoltre in presenza di tali condizioni potrà essere valutata la possibilità di prolungare la durata, con relativo finanziamento, dei progetti già finanziati.
4. Il *budget di progetto*, con riferimento ai percorsi/programmi/interventi in esso previsti non potrà superare l'importo di € 12.000,00 salvo che, in sede di elaborazione del progetto personalizzato non siano stati riconosciuti gli interventi di cui alla lett. d), comma 2, art. 2, con aggiunta delle relative risorse fuori *budget* progetto.
5. Il *budget di progetto* di cui al precedente comma e le eventuali risorse aggiuntive fuori *budget* devono essere utilizzati nel termine massimo di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del *budget* stesso.
6. Il contributo concesso è riconosciuto al 100% a coloro che possiedono una certificazione ISEE di valore pari o inferiore ad Euro 25.000,00 mentre è riconosciuto al 60% a coloro i quali hanno una certificazione ISEE di valore compreso tra Euro 25.001,00 ed Euro 35.000,00, percentuale che si innalza al 100% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale.
7. Il "*budget di progetto*", durante l'attuazione del progetto può essere rimodulato, entro i limiti dell'importo concesso, in presenza di sopravvenuti fattori con particolare riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali e/o di salute dell'interessato sulla base della una revisione effettuata dalla UVM.
8. Nel budget di progetto devono essere previsti e finanziati gli interventi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e, per i servizi socio sanitari, limitatamente alla componente a rilevanza sociale.

Art. 9 Caratteristiche strutturali delle soluzioni alloggiative e spese ammissibili

1. Le soluzioni alloggiative previste nei progetti, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto 23/11/2016 devono presentare caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di cohousing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. In particolare:
 - a) deve trattarsi di soluzione che offra ospitalità a non più di 5 persone.
 - b) in via eccezionale, per ragioni motivate da particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, possono essere ammesse soluzioni alloggiative nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
 - c) deve prevedere spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa prevedendo, ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri;

- d) deve essere garantita la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la riservatezza (in particolare le camere da letto preferibilmente singole, o eventualmente doppie solo se espressamente richieste dal beneficiario) e devono essere previsti adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
 - e) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*;
 - f) devono essere ubicate in zone residenziali ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e, comunque, in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
 - g) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.
 - h) nel caso che l'unità immobiliare messa a disposizione dalla persona beneficiaria nell'ambito della realizzazione del progetto in un gruppo appartamento o in co-housing, il beneficiario sia titolare del diritto reale solo per una quota percentuale, deve essere acquisita la documentazione della messa a disposizione della medesima unità immobiliare da parte dei comproprietari almeno per la durata del progetto personalizzato di cui al presente avviso.
2. Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del *budget di progetto*, le seguenti:
- a) spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi;
 - b) spesa per servizi di natura assistenziale forniti da soggetti giuridici erogatori di detti servizi;
 - c) spese per acquisto di ausili di domotica per l'ambiente domestico e per acquisto di ausili tecnologici innovativi per favorire la connettività;
 - d) spese per arredi;
 - e) spese per il canone di locazione (max 30% del totale del costo del progetto);
 - f) spese per ristrutturazione se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità (nei limiti delle risorse disponibili destinate a finanziare gli interventi da inserire fuori budget progetto);
 - g) spese per utenze generali (max 5% del totale del costo del progetto)
 - h) altre spese, purché motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del progetto e, comunque soggette ad approvazione.
3. Per l'attuazione del progetto ed erogazione dei servizi/interventi i beneficiari possono rivolgersi ai soggetti/organismi iscritti all'elenco regionale dei fornitori di servizi, interventi, percorsi e programmi per la realizzazione dei progetti personalizzati a favore della persona con disabilità grave prive del sostegno familiare.
4. Ai fini della rendicontazione delle spesa sostenute nei limiti e modi previsti dal *budget di progetto* i documenti di spesa devono essere validi ai fini fiscali ed essere debitamente quietanzati. Nel caso in cui il totale delle spese sostenute dal beneficiario risulti inferiore al budget concesso, l'ammontare di quest'ultimo viene ridotto in misura corrispondente.

Art. 10– Modalità e tempi di erogazione delle risorse previste nel *budget di progetto* e rendicontazione

1. Le risorse assegnate al beneficiario sono erogate secondo le seguenti modalità, salvo diversa disposizione prevista dal provvedimento di ammissione al finanziamento:
 - a) l'80% a seguito della sottoscrizione del "*budget di progetto*" di cui al comma 2 dell'art. 8;
 - b) il 20% a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammesse, sostenute e documentate.
2. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro 2 mesi dal termine di conclusione del progetto, salva diversa motivata disposizione.

Art. 11 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo

1. Tutti i requisiti previsti all'art. 4, devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza.
2. Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui alla lett.a), comma 1, art. 4, nonché della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria, pena la decadenza dal beneficio a

decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita del suddetto requisiti, il beneficiario dovrà darne comunicazione scritta a _____ [n.d.r. indicare a chi, dove e con quali modalità si comunicata la perdita dei requisiti] entro 15 giorni.

3. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto di cui al presente avviso intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del medesimo l'amministrazione comunale si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso o la sua conclusione anticipata. Il beneficiario del contributo dovrà darne comunicazione scritta a _____ [n.d.r. indicare a chi, dove e con quali modalità si comunicano i fatti ed eventi che incidono sulla realizzabilità del progetto] entro 15 giorni. A decorrere da tale comunicazione, l'amministrazione procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 7, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione. Il contributo verrà sospeso, ed eventualmente verrà dichiarata la decadenza a seguito di valutazione dell'UVM nel caso di ricoveri superiori a sei mesi presso una struttura residenziale.
4. Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai requisiti di cui al comma 1, il beneficio sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali.
5. Nell'ipotesi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo saranno riconosciute al beneficiario solo le spese quietanzate sostenute fino alla data della decadenza o alla data di conclusione anticipata.
6. Qualora, a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 12, siano riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso l'amministrazione comunale procederà alla revoca, totale o parziale, del beneficio concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, per l'ammontare individuato dal provvedimento di revoca.

Art. 12- Controlli e verifiche

1. Il Comune _____, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
2. Sono previste, da parte del Comune di _____ capofila della Zona Sociale - o di altri soggetti abilitati, verifiche e/o controlli anche *in loco* e senza preavviso, sull'attuazione del progetto e, in particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle previste nel *budget di progetto*.

Art. 13 - Informazioni sul procedimento.

1. Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: _____ . Il Responsabile del procedimento è _____ Dirigente della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale.
2. L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è _____.
3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante _____ con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale _____.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune _____ in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune _____ in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto, di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di _____, in via esclusiva.

Art. 16- Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati:

A) – *schema di istanza*

Allegato 3a.1)

Richiesta di accesso ai servizi/interventi a valere sull'avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Legge n. 112/2016. Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CON DISABILITA'

Cognome _____	Nome _____
nato/a il _____ a _____	Prov. _____ residente in _____
_____ Comune _____	_____ afferrente la Zona Sociale n. _____ Via / P.zza _____
_____ n.° _____	CAP _____ domiciliato presso _____
_____ CAP _____	tel. _____ cell. _____
Indirizzo email _____	
Codice Fiscale _____	
Stato civile ¹ _____	
Cittadinanza ² :	
cittadino italiano;	
cittadino comunitario;	
familiare extracomunitario di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente n. _____ rilasciato da _____ con scadenza il _____;	
cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia in possesso di carta di soggiorno n. _____ rilasciato da _____ con scadenza il _____ o in caso di rinnovo con ricevuta di presentazione in data _____;	
titolare di <i>status</i> di rifugiato (indicare l'ente che ha rilasciato l'attestato, il numero e la data) _____;	
titolare di <i>status</i> di protezione sussidiaria _____;	

GENERALITÀ DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA CON DISABILITA'

(da compilare solo se necessario)

Cognome _____	Nome _____
In qualità di (amministratore di sostegno, tutore, curatore ecc.) _____	

¹ Celibe/Nubile; Coniugato/a; Vedovo/a; Divorziato/a; Separato/a; Convivente.

² Italiana; Comunitaria; extracomunitaria in possesso di carta/permesso di soggiorno (ivi compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di visto di breve durata.

nato/a il _____ a _____ Prov. _____
e residente in _____ Comune afferente la Zona sociale n. _____ Via /
P.zza _____ n.° _____
CAP _____ tel. _____ Codice Fiscale _____
Estremi del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, tutore, curatore (citare data,
numero, soggetto che ha emesso l'atto):

Consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 nonché dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, punite dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, nonché delle conseguenze previste dall'art. 75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

CHIEDE

di accedere o (*da compilare solo se necessario*) in qualità di legale rappresentante di far accedere
Nome _____/Cognome _____,
agli interventi a valere sull'avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare si cui alla Legge n. 112/2016
istitutiva del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

nello specifico

DI POTER ACCEDERE AI/A SEGUENTE/I SERVIZIO/I – INTERVENTO/I

Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, che riproducano soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare. Nello specifico si fa riferimento a:

- sperimentazione di cicli di weekend fuori casa o struttura residenziale finalizzati ad accrescere la propria autonomia/potenzialità (afferenti alla sfera relazionale, interpersonale e domestica);
- periodi di 2-3 mesi oppure 5-6 mesi (a titolo esemplificativo) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale), tesi a sperimentare e/o consolidare le proprie autonomie e la propria indipendenza dal nucleo di origine, adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager.)
- periodi medio-lunghi (massimo 12 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager..)

Specificare brevemente l'obiettivo che si intende perseguire:

/-----/

Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. Le soluzioni alloggiative vanno individuate nel progetto personalizzato e devono presentare le caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni

abitative e relazionali della casa familiare, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto 23.11.2016 e richiamate all'art. 9 del presente avviso.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

Specificare brevemente l'obiettivo che si intende perseguire:

/-----/

Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale. Nello specifico si fa riferimento a:

- azioni innovative volte all'accrescimento delle competenze e delle autonomie anche attraverso azioni sinergiche da realizzare con gli stakeholder territoriali (Centri per l'impiego, scuole, cooperative sociali, associazioni, ecc.);
- laboratori/centri innovativi che abbiano come obiettivo l'accrescimento delle autonomie e capacità (es. attraverso la diffusione dell'utilizzo del linguaggio 'easy to read');
- percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza delle micro comunità/gruppi appartamento.

Specificare brevemente l'obiettivo che si intende perseguire:

/-----/

(ESCLUSI DAL BUDGET DI PROGETTO) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto 23.11.2016, mediante pagamento degli oneri di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. Nello specifico si fa riferimento a quanto di seguito riportato e nei relativi limiti di spesa indicati:

3. Spese, entro il massimo del 10% delle risorse a tal fine assegnate ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, per l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living. Al fine di "costruire" intorno alle persone con disabilità un ambiente che non venga percepito più come ostacolo, bensì come ausilio nella realizzazione della propria quotidianità potranno essere utilizzate le tecnologie domotiche, che al solo fine esemplificativo e non esaustivo, ricomprendono:
 - sistemi innovativi di automazione domestica, che facilitano, ad esempio, il controllo dei dispositivi presenti in casa;
 - sistemi di gestione dal proprio telecomando o smartphone dei dispositivi presenti in casa;
 - sistemi tesi a superare la fatica nello spostare o nel movimentare cose della propria abitazione essenziali alla propria vita quotidiana.
4. Spese, entro il massimo del 10% delle risorse a tal fine assegnate ai Comuni capofila di Zona sociale/unione dei Comuni del Trasimeno, destinate alla ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della

persona con disabilità. Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

Specificare brevemente l'obiettivo che si intende perseguire:

A tale fine

DICHIARA

CONDIZIONE DI DISABILITA'

di essere in possesso di **attestazione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, e altresì art. 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104** rilasciata in data ___/___/___ da
_____ . Con verbale n. _____ .

In particolare, di presentare una **minorazione**:

fisica

psichica

sensoriale

che lo sviluppo della minorazione è di natura:

stabilizzata

progressiva

tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, la cui **diagnosi principale** è:

Specificare inoltre:

Altre patologie presenti _____

Cognome e Nome del medico curante _____

Cognome e Nome dello specialista di riferimento _____

SITUAZIONE REDDITUALE

Di possedere un **ISEE** del valore di: € _____ (all.1)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO ANAGRAFICO

Compo nente	Cognome	Nome	Relazione	Luogo di nascita	Data di Nascita	Attività/Lavoro/Pensionato
I°						
II°						

Necessità della persona (Specificare brevemente):

Abitazione presso la quale si intende realizzare il proprio progetto personale di co-housing:

Stato _____ Città _____ Via/P.zza _____

vani n. _____ Breve descrizione _____

di proprietà ³

in uso gratuito

usufrutto

in affitto con contratto canone previsto nel contratto € _____

Altro, specificare _____

Presenza servizi igienici adeguati SI NO

Presenza di una superficie adeguata al numero di persone conviventi SI NO

Presenza di barriere SI NO

Se SI, specificare:

Esterne _____

Interne _____

Presenza di un adeguato servizio pubblico di trasporto SI NO

Se NO, specificare quali sono le principali problematiche _____

- Ausili tecnologici all'autonomia personale (specificare) _____

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune _____ in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune _____ in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto, 7, di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati

³ nel caso che l'unità immobiliare messa a disposizione, il beneficiario sia titolare del diritto reale solo per una quota percentuale, deve essere fornita la documentazione della messa a disposizione della medesima unità immobiliare da parte dei comproprietari almeno per la durata del progetto personalizzato

Data, _____

Firma _____

Parte riservata alla compilazione da parte del Pubblico Ufficiale che attesti che la dichiarazione viene a lui resa dal candidato in presenza di un impedimento dello stesso a sottoscrivere (D.P.R. 445/2000, art. 4).

Il sottoscritto _____ (Pubblico Ufficiale) riceve la dichiarazione del
Sig./Sig.ra Cognome _____ Nome _____

Della cui identità si è accertato tramite il seguente documento _____

Data _____

Il pubblico Ufficiale (Timbro e firma per esteso)

Allegati:

- 1) copia del documento di identità della persona con disabilità.
- 2) copia del permesso di soggiorno o del cedolino.
- 3) copia del documento di identità del rappresentante legale (nell'ipotesi in cui la persona con disabilità sia rappresentata).

Schema di riparto delle risorse 2019-2020 "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" assegnate alle Zone sociali/Unione dei comuni del Trasimeno

ZONE SOCIALI	ANNO 2019	ANNO 2020			TOTALE RISORSE ASSEGNATE
	Servizi ed interventi di cui agli indirizzi di programmazione 2019 (allegato 1)	Servizi ed interventi di cui agli indirizzi di programmazione 2020 (allegato 2)	Obiettivi di servizio di cui art. 1 comma 2 DPCM 21/12/2020	Totale	
1 - CITTA' DI CASTELLO	€ 68.449,49	€ 76.990,43	€ 18.302,00	€ 95.292,43	€ 163.741,92
2 - PERUGIA	€ 179.938,36	€ 202.390,56	€ 48.111,86	€ 250.502,42	€ 430.440,78
3 - ASSISI	€ 55.933,96	€ 62.913,25	€ 14.955,60	€ 77.868,85	€ 133.802,81
4 - MARSCIANO	€ 51.089,43	€ 57.464,22	€ 13.660,28	€ 71.124,50	€ 122.213,93
5 - UNIONE DI COMUNI DEL TRASIMENO	€ 52.234,09	€ 58.751,72	€ 13.966,33	€ 72.718,05	€ 124.952,14
6 - NORCIA	€ 10.837,38	€ 12.189,63	€ 2.897,70	€ 15.087,33	€ 25.924,71
7 - GUBBIO	€ 48.974,19	€ 55.085,05	€ 13.094,70	€ 68.179,75	€ 117.153,94
8 - FOLIGNO	€ 89.047,87	€ 100.159,01	€ 23.809,59	€ 123.968,60	€ 213.016,47
9 - SPOLETO	€ 43.141,49	€ 48.524,57	€ 11.535,16	€ 60.059,73	€ 103.201,22
10 - TERNI	€ 123.027,43	€ 138.378,44	€ 32.895,03	€ 171.273,47	€ 294.300,90
11 - NARNI	€ 47.361,87	€ 53.271,55	€ 12.663,61	€ 65.935,16	€ 113.297,03
12 - ORVIETO	€ 37.804,44	€ 42.521,57	€ 10.108,14	€ 52.629,71	€ 90.434,15
TOTALE	€ 807.840,00	€ 908.640,00	€ 216.000,00	€ 1.124.640,00	€ 1.932.480,00

Il riparto è basato sui seguenti criteri socio-demografici:

40% popolazione residente sulla base dei dati ISTAT,

35% numero delle famiglie sulla base dei dati ISTAT,

25% Incidenza tasso disabilità/Invalidità civile su popolazione residente sulla base dei dati ISTAT